

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

691° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 4
2 ^a - Giustizia	» 43
3 ^a - Affari esteri.....	» 50
4 ^a - Difesa	» 57
7 ^a - Istruzione.....	» 61
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 67
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 70
10 ^a - Industria.....	» 74
11 ^a - Lavoro.....	» 135
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 139

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 142
Mafia	» 146
Riforma amministrativa	» 148

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 153
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 157
3 ^a - Affari esteri - Pareri.....	» 158
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 159
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 164
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	» 165
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 166
RAI-TV - Accesso.....	» 167

CONVOCAZIONI	Pag. 179
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

291^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LUBRANO DI RICCO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente le tematiche all'attenzione della Giunta, ricordando in particolare la questione, sollevata dal senatore Dolazza, circa la legittimità o meno della prassi di sottoporre ad ispezione personale i parlamentari, pur se qualificatisi come tali, in occasione dell'imbarco sugli aeromobili.

Quindi, apprezzate le circostanze ed in considerazione dei concomitanti impegni parlamentari, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

631^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Danieli e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 838 E CONNESSI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il senatore D'ONOFRIO riferisce della valutazione compiuta quest'oggi in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari circa lo stato di trattazione e l'esito possibile dei disegni di legge in titolo. In proposito si è convenuto, in quella sede, su una previsione di oggettiva impossibilità di approvare la legge in tempo utile per le prossime elezioni. Di conseguenza, è stata anche rappresentata l'esigenza di svolgere un'ulteriore fase istruttoria, che consenta di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per poter definire comunque una normativa appropriata ed efficace. Gli elementi di conoscenza dovrebbero essere forniti dai direttori generali delle competenti amministrazioni, da convocare tramite i rispettivi Ministri ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato.

Al riguardo, a suo avviso, occorre infatti compiere una valutazione conclusiva, senza alcuna polemica politica né tra i partiti, né tra il Parlamento e il Governo.

Il senatore ELIA conferma le indicazioni desunte dal senatore D'Onofrio a proposito delle valutazioni compiute in materia in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice sui disegni di legge in titolo, prende atto di quanto comunicato alla Commissione del se-

natore D'Onofrio e si riserva una propria valutazione in proposito, anche al fine di prospettare altre possibili soluzioni.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore D'Onofrio e di comprendere la conseguente richiesta di un margine di riflessione da parte della relatrice.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di assumere una decisione al riguardo all'inizio della seduta successiva, già convocata per le ore 20,30 di oggi.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.

(236) PASSIGLI ed altri – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.

(4465) CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° febbraio 2001.

La relatrice DENTAMARO ricorda la discussione svolta nella seduta precedente sugli emendamenti all'articolo 6 del disegno di legge n. 3236. In ragione di alcune obiezioni rivolte alla sua proposta di emendamento sostitutivo dell'articolo (6.500), si risolve a riformulare il testo: espunto il comma 1, ricolloca il comma 4 nell'articolo 4, dopo il comma 3, e ne modifica il contenuto, omettendo il periodo finale, che prevede la revoca delle concessioni quale sanzione di un comportamento abusivo. Al riguardo si riserva di compiere una valutazione analoga anche in riferimento all'articolo 7.

Il presidente VILLONE ritiene opportuno valutare la questione in un momento successivo, eventualmente sulla base di una disposizione da riferire all'intero testo.

La relatrice DENTAMARO prosegue nella esposizione delle modifiche da apportare al comma 4 dell'emendamento 6.500, da ricollocare nell'articolo 4: nei primi due periodi omette il riferimento interno all'articolo 4, divenuto superfluo e nel terzo periodo omette la parola «altro», mentre per la sanzione pecuniaria prevede un minimo del 10 e un massimo del 50 per cento del valore dei cespiti e dell'attività non dichiarate. Quanto all'ultimo comma contenuto nell'emendamento 6.500, ricorda la discussione già svolta in proposito, riservandosi tuttavia di riconsiderare la questione nell'ambito dell'articolo 7.

Il presidente VILLONE ritiene meritevole della massima considerazione la proposta, contenuta nell'ultimo comma in questione e in forma diversa in alcuni subemendamenti, di prevedere anche un meccanismo di possibile imputazione di responsabilità politica nelle sedi istituzionali competenti.

Il senatore SCHIFANI ritiene necessario prevedere una graduazione delle sanzioni disciplinando in particolare il procedimento di applicazione secondo modalità contenziose.

La relatrice DENTAMARO ricorda che il procedimento che l'Autorità garante dovrà seguire per l'applicazione delle sanzioni, dovrà essere disciplinato, secondo quanto previsto dal subemendamento 13.500/1, da un apposito regolamento governativo. Si dichiara tuttavia disponibile a precisare ulteriormente il contenuto di questa previsione, facendo puntuale riferimento alle fattispecie sanzionatorie disciplinate dal testo in esame.

La senatrice PASQUALI ritiene preferibile chiarire espressamente, in ogni disposizione che reca sanzioni, l'obbligo di seguire un procedimento che assicuri il rispetto del principio del contraddittorio.

Anche il senatore PELLICINI condivide la necessità di regolare espressamente procedure che assicurino il rispetto del principio del contraddittorio, anche alla luce del rilievo istituzionale dei soggetti destinatari della disciplina.

Il presidente VILLONE prende atto che la Commissione, con valutazione unanime, ritiene necessario prevedere il rispetto del principio del contraddittorio nei procedimenti di applicazione delle sanzioni previste dal provvedimento in titolo, e valuta che tale obiettivo possa essere perseguito riformulando il subemendamento 13.500/1, con un puntuale riferimento a tutte le norme sanzionatorie contenute nel testo.

Il senatore SCHIFANI osserva che nel corso del procedimento di applicazione delle sanzioni l'Autorità garante potrebbe rilevare la manifesta infondatezza delle questioni. Ritiene quindi che questa eventualità debba essere tenuta in considerazione nella formulazione dell'articolo 6 proposto dalla relatrice.

Il presidente VILLONE condivide questo rilievo e ritiene che possa essere opportunamente riformulato quanto previsto dal comma 4 dell'emendamento 6.500 proposto dalla relatrice.

Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, come preannunciato, la RELATRICE modifica l'emendamento 6.500 riformulandone il quarto comma come comma aggiuntivo dell'articolo 4 (subemendamento 4.500 (nuovo testo)/100) e la restante parte come nuova for-

mulazione dell'articolo 6 (6.500 nuovo testo) secondo le indicazioni emesse nel corso del dibattito.

Il senatore SCHIFANI insiste comunque per la votazione del subemendamento 6.500/2 sul quale dichiara il proprio voto favorevole.

Il subemendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore PASTORE dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 6.500/3, ritenendo improprio il riferimento, contenuto nel testo proposto dalla relatrice, al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate.

Si associa a queste considerazioni la senatrice PASQUALI dichiarando il proprio voto favorevole sul subemendamento, che, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Il senatore SCHIFANI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 6.500/6.

La relatrice DENTAMARO osserva che nella riformulazione della disposizione cui il subemendamento si riferisce (riformulazione contenuta nel subemendamento 4.500 (nuovo testo)/100) ha tenuto conto della esigenza prospettata nel subemendamento in esame, adeguando tuttavia a livelli più congrui l'entità della sanzione ivi prevista.

Il senatore SCHIFANI, pur prendendo atto della riformulazione contenuta nel subemendamento 4.500 (nuovo testo)/100, ritiene tuttavia eccessiva l'entità della sanzione, tale da impedire un'opportuna graduazione.

La relatrice DENTAMARO osserva che la formulazione da lei proposta riprende fattispecie disciplinate dalla vigente normativa fiscale.

Il senatore SCHIFANI insiste per la votazione del subemendamento osservando che, nella formulazione proposta dalla relatrice, anche omissioni meramente colpose potrebbero incorrere in sanzioni che giudica eccessive.

Condivide questa valutazione il senatore MAGNALBÒ dichiarando il proprio voto favorevole sul subemendamento 6.500/6 che, posto ai voti non è approvato.

Il presidente VILLONE avverte quindi che i subemendamenti 6.500/1 6.500/7 e 6.500/4 vengono meno in ragione della riformulazione dell'emendamento 6.500 illustrata dalla relatrice.

Il senatore SCHIFANI chiede quindi che si voti per parti separate il subemendamento 4.500 (nuovo testo)/100, preannunciando il proprio voto favorevole sulla prima parte.

Il presidente VILLONE, accogliendo questa richiesta, mette ai voti i primi due periodi del subemendamento 4.500 (nuovo testo)/100, che vengono approvati dalla Commissione.

Anche la restante parte del subemendamento, dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore SCHIFANI, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 6.500 (nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 6.2, 6.102, 6.1.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

L'emendamento 7.100 viene dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

La RELATRICE ritiene che il subemendamento 7.500/12 risulti sostanzialmente precluso dalla approvazione del subemendamento 4.500/8.

Il senatore PASTORE, ricordato l'intento del subemendamento, insiste per la sua votazione, ritenendo preferibile fare riferimento esclusivamente alle quote del capitale sociale che garantiscano il controllo dell'impresa, eliminando il riferimento alla soglia del 2 per cento.

La senatrice DENTAMARO, al fine di rendere coerente l'articolo 7 con quanto previsto dall'articolo 4, preannuncia una riformulazione del primo comma dell'emendamento 7.500, che non esclude tuttavia che si possa avere il controllo di una società con una partecipazione inferiore al 2 per cento.

Posto ai voti, il subemendamento 7.500/12 non è approvato dalla Commissione.

Con una dichiarazione di voto favorevole della senatrice PASQUALI, anche il subemendamento 7.500/2, messo ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCHIFANI, ricordato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha differito a lunedì 12 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3236, auspica una durata ragionevole della seduta notturna di oggi.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236**Art. 4.****4.500/8**

LA RELATRICE

All'emendamento 4.500, nel comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale».

4.500 (nuovo testo)/100

LA RELATRICE

All'emendamento 4.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Quando l'Autorità garante verifica la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l'accertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle condizioni di cui al comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

4.500 (nuovo testo)

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Dichiarazione delle attività economiche)*

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. L'interessato può chiedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche.

5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui al comma 2».

Art. 6.**6.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

6.500/5

ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

All'emendamento 6.500, al comma 3, dopo le parole: «enti pubblici», sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.

6.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

6.500/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

6.500/6

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, nel comma 4, sostituire le parole da: «In ogni altro caso» fino alla fine del comma, con il seguente periodo: «L'accertamento di cui al presente comma comporta l'irrogazione all'interessato di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del valore dei cespiti e delle attività non dichiarate».

6.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 6.500, nel comma 4, al terzo periodo, sopprimere la parola: «altro»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

6.500/7

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «revocato» con l'altra: «sospeso» ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: «settore» le seguenti: «fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge».

6.500/4

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e alla Consob».

6.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordina-

mento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l'accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l'applicazione da parte dell'Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4».

6.500 (nuovo testo)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Competenze dell'Autorità garante)

1. L'Autorità garante per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei

limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.».

6.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 3 non possono essere considerati in alcuna ipotesi organi di polizia giudiziaria».

6.102

PAPPALARDO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Negli altri casi, l'accertamento di cespiti e attività non dichiarati da luogo ad una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata al valore dei cespiti e delle attività non dichiarate».

6.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 5 sostituire le parole da: «ai Presidenti» *fino alla fine del comma con le altre:* «al presidente della Corte di Appello di Roma».

Art. 7.

7.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

7.500/12

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, secondo periodo, sostituire: «inferiore al due per cento del capitale sociale» con le seguenti: «tale da non consentire il controllo».

7.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

7.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 8. È ammessa l'alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l'interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L'interessato informa l'Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l'alienazione non sia simulata. Si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado ovvero di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l'interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il ter-

mine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l'Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell'interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell'Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell'atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio».

632^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per gli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(838) MINARDO. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(1170) LAURICELLA ed altri. – *Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1200) MELUZZI e DE ANNA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1962) COSTA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine*

(2222) MARCHETTI ed altri. – *Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica*

(4010) LA LOGGIA ed altri. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(4157) DE ZULUETA ed altri. – *Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° febbraio.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, con riferimento alla proposta di svolgere un'ulteriore fase istruttoria attraverso l'audizione dei direttori generali delle amministrazioni competenti, ritiene che questa potrebbe essere interpretata come un'impropria manifestazione di un atteggiamento inutilmente dilatorio. Ritiene quindi preferibile proseguire nell'esame tenendo tuttavia conto della esigenza, qualora si pervenisse all'approvazione della legge, di garantire il concreto esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Infatti, la norma transitoria contenuta nella

legge costituzionale n. 1 del 2001, prevede l'immediato operare della riserva di seggi a favore della circoscrizione Estero nel caso di approvazione di una legge. La eventuale impossibilità concreta di pervenire alla elezione dei relativi rappresentanti potrebbe quindi porre questioni di difficile soluzione che potrebbero incidere direttamente sugli equilibri politici degli organi rappresentativi. Ribadisce pertanto il suo avviso circa l'utilità di proseguire il confronto e l'esame del provvedimento così da compiere, prima dello scioglimento delle Camere, il cammino intrapreso nella corrente legislatura con la revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione.

Il sottosegretario DANIELI condivide questi rilievi e ribadisce che la relazione da lui depositata agli atti della Commissione è frutto di valutazioni concordate con i vertici dell'amministrazione, che non potrebbero dunque esporre valutazioni di segno diverso.

Il senatore SCHIFANI ricorda che le considerazioni svolte dinanzi alla Commissione dai sottosegretari per gli affari esteri e per l'interno erano state elaborate prima della proposta, da ultimo avanzata dalla relatrice, di prevedere una disciplina transitoria che, a suo avviso, modifica in modo significativo i termini della questione con particolare riguardo al riferimento esclusivo agli elenchi AIRE per l'esercizio del diritto di voto. Ritene dunque che, nel corso della riunione odierna della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sia emersa l'esigenza di svolgere un'ulteriore fase istruttoria proprio in relazione a quella proposta. Ribadisce quindi la intenzione della sua parte politica di contribuire attivamente alla sollecita definizione del provvedimento, nella garanzia tuttavia del rispetto di condizioni di parità degli elettori e delle forze politiche in competizione.

Il senatore MANTICA condivide le valutazioni svolte dalla relatrice e ricorda che nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è emersa una preoccupazione di carattere istituzionale, ampiamente condivisa, in ordine alla prima attuazione del provvedimento in esame. È stata quindi rappresentata l'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento tecnico, attraverso l'audizione dei direttori generali competenti. Al di là di questa ipotesi, rispetto alla quale dichiara di condividere le valutazioni della relatrice, chiede che sia definito un calendario certo dei tempi dell'esame del provvedimento, osservando che su gran parte dei problemi si è pervenuti a soluzioni ampiamente condivise, mentre resta ancora aperta, per la sua parte politica, la questione della opportunità di articolare in più ripartizioni la unica circoscrizione Estero.

Il senatore BESOSTRI ricorda che, allo stato della vigente legislazione, non si possa che fare riferimento all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, il solo strumento ufficiale ove sono registrati i nominativi degli elettori residenti all'estero. Il problema della attendibilità dell'Ana-

grafe è, a suo avviso, di puro fatto ed è risolvibile sollecitando gli interessati ad iscriversi. Quanto agli altri problemi emersi nel corso del dibattito, ritiene difficile evitare la articolazione in più ripartizioni della circoscrizione Estero, che appare uno strumento necessario per assicurare lo svolgimento di un'efficace e corretta campagna elettorale.

Il senatore SCHIFANI, con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Besostri, chiede al rappresentante del Governo se vi siano i tempi per svolgere una efficace campagna di sensibilizzazione per sollecitare l'iscrizione all'AIRE degli interessati, prima dell'invio dei certificati elettorali.

Al quesito risponde il sottosegretario DANIELI, il quale ricorda che da circa un anno e mezzo l'Amministrazione degli esteri ha avviato una estesa campagna di informazione, attraverso la rete delle rappresentanze consolari, che ha permesso la iscrizione di molti concittadini alle liste dell'AIRE. Osserva tuttavia che nell'ordinamento italiano, a differenza di quanto previsto dal sistema francese, non esiste un obbligo per i cittadini residenti all'estero di iscriversi alle anagrafi consolari. Reputa quindi difficilmente ipotizzabile un impegno del Governo in relazione all'esito di una campagna informativa che postula atti volontari.

Ad un'ulteriore richiesta di chiarimento del senatore SCHIFANI, il sottosegretario DANIELI replica ricordando che per iscriversi all'AIRE è sufficiente una semplice autocertificazione. Il problema dell'attendibilità dell'AIRE non risiede dunque nella complessità degli adempimenti previsti per i cittadini interessati, ma nella disforme attuazione data alla relativa disciplina da parte delle amministrazioni comunali italiane. Molti comuni, infatti, hanno tempi assai lunghi per l'aggiornamento delle rispettive anagrafi. Auspica quindi che si pervenga quanto prima alla definizione di un'anagrafe unica degli italiani residenti all'estero.

Il senatore BETTAMIO concorda con le valutazioni svolte dal rappresentante del Governo, ma ricorda le difficoltà e gli oggettivi impedimenti che le legislazioni di molti paesi stranieri pongono allo svolgimento di campagne elettorali sul loro territorio.

Il presidente VILLONE, riferendosi alle indicazioni esposte dal senatore D'Onofrio nella seduta pomeridiana, sostiene che occorre pervenire a una valutazione conclusiva senza alcuna polemica politica. Condividendo quindi le valutazioni della relatrice, ritiene che l'esame del provvedimento in titolo non possa essere sospeso; tuttavia, a suo avviso non si può non rilevare la necessità di definire una disciplina immediatamente applicabile sin dalle prossime consultazioni, per evitare le possibili incertezze derivanti dalla applicazione della norma transitoria contenuta nella legge costituzionale n. 1 del 2001 quanto all'attribuzione dei seggi assegnati, dagli articoli 56 e 57 della Costituzione, alla circoscrizione Estero.

In merito alla richiesta avanzata dal senatore Mantica, ritiene che una volta esaurito l'esame del disegno di legge sul conflitto di interessi, la Commissione possa dedicare le sedute della prossima settimana all'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore BETTAMIO ritiene che i prossimi giorni possano essere utilizzati utilmente richiedendo alle ambasciate informazioni relative all'attendibilità dei dati contenuti nell'AIRE.

A questo proposito il sottosegretario DANIELI osserva che le ambasciate hanno già comunicato i dati contenuti nelle anagrafi consolari, da cui emerge una chiara disparità rispetto ai dati dell'AIRE. Solo un numero limitato di sedi consolari non hanno fornito dati completi, ma si tratta di territori nei quali la presenza di cittadini italiani è poco significativa e comunque numericamente non rilevante.

Il senatore ELIA chiede quali conseguenze siano derivate dalla decadenza del decreto-legge sulla cosiddetta ripulitura delle liste elettorali.

Il sottosegretario DANIELI ricorda che, decaduto il decreto-legge, sono stati nuovamente iscritti nelle liste i nominativi cancellati per effetto dello stesso decreto.

Il presidente VILLONE, nel condividere l'intento manifestato dal senatore D'Onofrio di non strumentalizzare le questioni in esame in occasione della prossima campagna elettorale, ribadisce la sua proposta di dedicare i lavori della Commissione della prossima settimana all'esame dei provvedimenti in titolo pervenendo ad una conclusione ampiamente condivisa e non strumentale a singole posizioni politiche.

Il senatore BESOSTRI condivide questa proposta a nome della sua parte politica.

Anche il senatore D'ONOFRIO dichiara di condividere la proposta avanzata dal Presidente.

Il senatore SCHIFANI, prendendo atto del superamento, nel corso dell'esame del provvedimento, delle distanze tra le forze politiche sulle questioni più rilevanti, rammenta i persistenti problemi in ordine ad alcuni aspetti tecnici, relativi all'applicabilità, in sede di prima attuazione, di alcune disposizioni contenute nel testo in esame. Vi sono poi questioni di ordine costituzionale, come la limitazione dell'elettorato passivo ai soli cittadini residenti all'estero. Si tratta comunque di un insieme di problemi e questioni sui quali il confronto può proseguire in modo aperto, al fine di pervenire ad una soluzione ampiamente condivisa. Condivide pertanto la proposta avanzata dal Presidente.

La senatrice PASQUALI, condividendo l'intervento del senatore Mantica, ribadisce l'esigenza di definire un percorso certo per l'esame del provvedimento.

Il presidente VILLONE, riassumendo il dibattito, prende atto della convergente volontà di dedicare, in modo prevalente, i lavori della Commissione della prossima settimana all'esame dei provvedimenti in titolo, con l'intesa di pervenire ad una soluzione comunque ampiamente condivisa, quale ne sia l'esito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana, con le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del disegno di legge n. 3236, assunto a base dell'esame.

La relatrice DENTAMARO ribadisce, con riferimento ai subemendamenti 7.500/3, 7.500/9 e 7.500/13, di contenuto identico, di volersi rimettere alla valutazione della Commissione. Ritiene tuttavia che la fattispecie, prevista nell'ultimo periodo del comma 1 del nuovo testo dell'articolo 7 da lei proposto, potrebbe essere riformulata come una presunzione relativa, invece che assoluta, ammettendo quindi la possibilità di una prova contraria.

Il senatore PASTORE osserva che la fattispecie disciplinata nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 proposto dalla relatrice ipotizza una situazione di vera e propria incapacità giuridica, impedendo ai più stretti congiunti dell'interessato la possibilità stessa di essere titolari di alcune situazioni giuridiche. Si tratta dunque di una previsione di particolare gravità, la cui introduzione nell'ordinamento giuridico deve essere, a suo avviso, valutata con estrema attenzione e cautela.

Il presidente VILLONE ritiene meritevole di considerazione queste argomentazioni.

Il senatore PELLICINI, condividendo i rilievi svolti dal senatore Pastore, sottolinea la improprietà della previsione della fattispecie regolata dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 proposto dalla relatrice,

rilevando inoltre che nei ristretti termini fissati dalla disciplina in esame appare chiaramente discriminatorio escludere i più stretti congiunti dalla possibilità di essere destinatari del patrimonio dell'interessato.

Si associa a queste considerazioni la senatrice PASQUALI, mentre il senatore PASTORE osserva che per effetto della disciplina in esame, si realizzerebbe anche una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che alienino il patrimonio a favore dei più stretti congiunti a seconda che l'alienazione avvenga prima o dopo il conseguimento della titolarità di una carica di Governo.

Il presidente VILLONE osserva che occorrerebbe comunque chiarire che gli effetti della simulazione sono circoscritti a quanto regolato dalla disciplina in esame.

Il senatore PASTORE osserva invece che, traendo le logiche conseguenze da quanto previsto dalla disposizione in esame, occorrerebbe addirittura estendere l'ambito di applicazione dell'intera disciplina ai più stretti congiunti dell'interessato, a prescindere dai casi di cessione simulata.

Il senatore SCHIFANI richiama quindi l'attenzione sull'affidamento incolpevole dei terzi in buona fede, i cui rapporti giuridici potrebbero essere messi in questione per effetto dell'applicazione della disciplina in esame. A queste considerazioni si associa il senatore PELLICINI.

Su proposta del presidente VILLONE, concorde la relatrice, si conviene di esaminare separatamente, in un momento successivo, la questione delle alienazioni simulate. La relatrice DENTAMARO di conseguenza si risolve a riformulare l'emendamento 7.500 omettendo ogni riferimento alle ipotesi di alienazione simulata. Risultano dunque allo stato assorbiti, ma con la riserva di considerarli in altro contesto, i subemendamenti 7.500/3, 7.500/9, 7.500/13, di contenuto identico, 7.500/22A, 7.500/14 e 7.500/15.

Si passa all'esame del subemendamento 7.500/4.

La senatrice PASQUALI, dichiarando il proprio voto favorevole, spiega che la ragione della proposta emendativa consiste nel ritorno all'impostazione del testo approvato dalla Camera dei deputati, in quanto la sanzione pecuniaria proposta della relatrice è sproporzionata, non prevedendo alcuna possibile articolazione riferita alla gravità dell'illecito.

La relatrice DENTAMARO fa notare che il subemendamento 7.500/12, da lei presentato, propone una graduazione della sanzione.

La senatrice PASQUALI ne prende atto ma considera comunque insufficiente la proposta della relatrice, al fine di garantire la necessaria proporzione tra sanzioni e illecito.

Il senatore SCHIFANI, dichiarando il proprio voto favorevole, rileva che nel comma di cui viene proposta la soppressione, le sanzioni previste, seppure graduate, sono irragionevoli. Ribadisce che sul tema delle sanzioni esiste forte divergenza tra i gruppi della maggioranza e quelli dell'opposizione.

Il senatore TIRELLI dichiara il suo voto favorevole e afferma che a suo parere la questione all'esame dovrebbe essere accantonata perché connessa strettamente al problema della simulazione, la cui definizione è stata rimessa a un momento successivo.

Il presidente VILLONE osserva che le parti relative alla simulazione non sono toccate dai subemendamenti e dagli emendamenti all'esame.

Il senatore D'ONOFRIO, dichiarando il suo voto favorevole, richiama l'attenzione della relatrice per una riflessione seria sull'oggetto della sanzione, a suo parere affrontato con superficialità.

Posto ai voti, il subemendamento 7.500/4 risulta respinto.

Il senatore PASTORE ritira il subemendamento 7.500/16.

Quanto al subemendamento 7.500/22, la relatrice DENTAMARO ne propone una riformulazione, che non contempla, come convenuto, il caso della alienazione simulata (7.500/22 nuovo testo). Ritiene, inoltre, che il suo subemendamento potrebbe essere integrato, in analogia a quanto già stabilito per altri casi riguardo alla gradualità nel procedimento di accertamento degli illeciti prima della irrogazione delle sanzioni.

Il senatore SCHIFANI ribadisce l'importanza dell'accertamento da parte dell'autorità garante e riformula il subemendamento 7.500/17, riferendolo al subemendamento 7.500/22 della relatrice.

È posto quindi in votazione il subemendamento 7.500/17 (nuovo testo) che viene accolto dalla Commissione.

Il presidente VILLONE prospetta la possibilità di considerare anche i subemendamenti 7.500/1 e 7.500/11, adeguatamente riformulati, riferiti al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo) della relatrice.

Concordano, ciascuno per la propria proposta, sia la relatrice DENTAMARO, sia il senatore SCHIFANI. Questi annuncia quindi il suo voto favorevole sul subemendamento 7.500/11 (nuovo testo), che perfe-

ziona il testo approvato dalla Camera dei deputati. Ribadisce inoltre che il problema non può essere esaurito nell'aspetto sanzionatorio, perché norme successive prevedono il trasferimento patrimoniale d'ufficio, eliminando la situazione di incompatibilità. Ritiene che questo aspetto non sia stato adeguatamente approfondito e per questo vengano prospettate sanzioni eccessive, con il rischio di colpire due volte, con la gestione fiduciaria e la sanzione, lo stesso soggetto. Ritiene pertanto che la sanzione debba essere adeguatamente calibrata.

Approvato il subemendamento 7.500/1 (nuovo testo) della relatrice, è posto ai voti il subemendamento 7.500/11 (nuovo testo), che risulta invece respinto.

Il senatore SCHIFANI si dichiara quindi contrario al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), nonostante le integrazioni apportate: ritiene infatti non proporzionata la sanzione proposta, che dunque non è in sintonia con l'ordinamento vigente. Rileva, inoltre che il confronto su temi di grande rilevanza, con atteggiamento non polemico, che ha caratterizzato la discussione, non si realizza sul tema delle sanzioni.

Posto ai voti, il subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), risulta approvato. È assorbito il subemendamento 7.500/10, che sarà comunque considerato nel contesto relativo alle alienazioni simulate. È invece precluso il subemendamento 7.500/5.

La relatrice DENTAMARO riformula l'emendamento 7.500 omettendo il terzo e il quarto periodo del comma 3. Ne restano assorbiti i subemendamenti 7.500/6, 7.500/18, 7.500/19 e 7.500/7.

La senatrice PASQUALI, dichiarando il suo voto favorevole ai subemendamenti 7.500/8 e 7.500/20, di identico contenuto, ribadisce la sua opposizione alle previste competenze della Consob, che non appaiono affatto necessarie.

Il senatore PASTORE, dichiarandosi favorevole ai subemendamenti in esame, critica la presenza della Consob anche nei casi in cui non è opportuno il suo coinvolgimento. Ritiene quindi opportuno eliminare il riferimento o renderlo possibile solo nel caso di società da questa controllate ai sensi della legislazione vigente.

Posti congiuntamente in votazione, i subemendamenti 7.500/8 e 7.500/20, di identico contenuto, risultano respinti.

Il senatore SCHIFANI, dichiarando il suo voto favorevole al subemendamento 7.500/21 rileva che l'ultimo comma dell'articolo in esame, nel testo proposto dalla relatrice, impone una scelta unilaterale, che elimina ogni discrezionalità dell'interessato. Ritiene tale scelta non condivisibile e propone che l'interessato, pur non scegliendo il gestore, possa op-

tare nell'ambito di un albo di gestori fiduciari predeterminato in base a criteri oggettivi. Riformula di conseguenza il suo stesso subemendamento (7.500/21 nuovo testo).

La senatrice PASQUALI, dichiarando il suo voto favorevole al subemendamento 7.500/21 (nuovo testo), rileva che il comma 4 in esame prevede una non condivisibile determinazione del Presidente della Consob, ritenendo inoltre che il gestore debba in qualche modo essere di gradimento per l'interessato.

Il senatore PASTORE propone che la questione sia risolta nell'ambito dell'articolo 8, per evidenti analogie.

La relatrice DENTAMARO insiste invece per la conclusione dell'esame dell'articolo 7, rilevando la diversità con le fattispecie dell'articolo 8. Presenta quindi una riformulazione complessiva dell'emendamento 7.500, che tiene conto delle modifiche già accolte o concordate nel corso dell'esame (7.500 nuova formulazione).

Il presidente VILLONE, sottolineando che in ogni caso resta ferma una riserva di coordinamento, pone ai voti il subemendamento 7.500/21 (nuovo testo), che risulta respinto.

Il senatore SCHIFANI dichiara il suo voto contrario all'emendamento 7.500 (nuova formulazione), a causa delle sanzioni irragionevoli e non proporzionate.

La senatrice PASQUALI dichiara il suo voto contrario all'emendamento 7.500 (nuova formulazione).

Anche il senatore TIRELLI dichiara il suo voto contrario.

L'emendamento 7.500 (nuova formulazione) è quindi approvato dalla Commissione. Risultano preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 7, compreso il 7.0.1.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236

Art. 7.

7.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

7.500/12

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, secondo periodo, sostituire: «inferiore al due per cento del capitale sociale» con le seguenti: «tale da non consentire il controllo».

7.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

7.500/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

7.500/9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

7.500/13

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7.500/22A

DUVA

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado», con le seguenti: «di parenti o affini entro il quarto grado».

7.500/14

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di affini entro il secondo grado».

7.500/15

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «collegate» con le seguenti: «controllate dallo stesso alienante».

7.500/4

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, sopprimere il comma 3.

7.500/16

SCHIFANI, PASTORE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere le parole: «o al trasferimento».

7.500/22

LA RELATRICE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento, ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, nonché in caso di alienazione simulata, l'Autorità garante accerta l'inottemperanza e applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza».

7.500/17 (nuovo testo)

PASTORE, SCHIFANI

Al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), dopo le parole: «l'Autorità garante» inserire le seguenti: «previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento».

7.500/1 (nuovo testo)

LA RELATRICE

Al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), sostituire le parole: «accerta l'inottemperanza» con le parole: «dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente».

7.500/11 (nuovo testo)

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

Al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), sostituire le parole: «tra il 10,50 per cento» con le altre: «tra l'1 e il 10 per cento».

7.500/22 (nuovo testo)

LA RELATRICE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento, ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità garante accerta l'inottemperanza e applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza».

7.500/10

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché in caso di alienazione simulata» e alla fine del comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Qualora sia presumibile l'alienazione simulata l'Autorità garante promuove giudizio di accertamento avanti il Giudice competente. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la simulazione. L'Autorità garante può chiedere, in pendenza del giudizio, gli opportuni provvedimenti cautelari».

7.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: «dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente».

7.500/5

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «incompatibilità» alla fine.

7.500/11

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 3, sostituire le parole da: «e contestualmente applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e contestualmente irroga all'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del valore delle attività economiche qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4».

7.500/17

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».

7.500/6

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 3, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.

7.500/18

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.

7.500/19

PASTORE, SCHIFANI

7.500/7

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alla Consob».

7.500/8

PASQUALI, MAGNALBÒ

7.500/20

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «con il Presidente della Consob e».

7.500/21

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il gestore deve essere di gradimento dell'interessato».

7.500/21 (nuovo testo)

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il gestore deve essere di gradimento dell'interessato in una lista predisposta dalle autorità di garanzia e di controllo tra gli iscritti nell'Albo dei gestori».

7.500

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 7.***(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)*

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 8. È ammessa l'alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l'interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L'interessato informa l'Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l'alienazione non sia simulata. Si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado ovvero di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l'interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l'Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell'interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell'Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente

dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell'atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio».

7.500 (nuova formulazione)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'interessato provvede ad alienare, o a trasferire ai sensi dell'articolo 8, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l'interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'Autorità garante, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto, da parte del titolare del patrimonio».

7.116

MARTELLI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 7.**

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data dell'assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche, ovvero l'affidamento in gestione delle stesse ad un soggetto fiduciario (di seguito indicato come «gestore») scelto dall'interessato stesso all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Può essere nominato un collegio di gestori nell'ambito della predetta lista. L'interessato informa la medesima Autorità sulle condizioni dell'affidamento in gestione, in modo che ne sia verificabile l'effettività.

2. Il gestore o il Collegio dei gestori deve essere del tutto indipendente dall'interessato, con l'esclusione di qualunque tipo di collegamento con lo stesso, deve operare in condizioni di effettiva indipendenza, e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se con quelle previste dall'articolo 8, comma 3.

3. Quando le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 3, consistono in partecipazioni in società ordinate secondo relazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 CC il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti ad astenersi da qualunque comunicazione con l'interessato in ordine all'amministrazione. Alla naturale scadenza il gestore dispone la conferma degli amministratori delle società di controllo in sede assembleare, qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei criteri della gestione.

4. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 se il contratto di affidamento in gestione non è stato stipulato ovvero ne è stata accertata la simulazione l'Autorità dichiara con propria deliberazione che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1 di cui sia stata dichiarata l'incompatibilità.

5. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre anni, l'albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.

6. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza.

L'efficacia del contratto di trasferimento in gestione dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.

7.117

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell'interessato, a seconda del titolare della carica pubblica, dispone l'assegnazione in proprietà fiduciaria dei diritti relativi alle imprese interessate ad una amministrazione di garanzia per tutto il periodo di durata dell'incarico ricoperto dalla persona fisica interessata.

2. Nel caso di imprese bancarie è la Banca d'Italia a disporre l'assegnazione in proprietà fiduciaria di cui al comma 1.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte d'appello, a seconda della comunicazione effettuata dal soggetto titolare della carica pubblica, provvede a formare un elenco di quattro professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti di provata esperienza e che non abbiano mai avuto rapporti professionali con il titolare della carica prevista o con le imprese interessate e provvede altresì a darne comunicazione all'interessato. L'interessato, entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione, deve scegliere, fra i professionisti indicati, l'amministratore fiduciario, revocabile motivatamente in qualsiasi momento, anche su richiesta dell'interessato. L'amministratore fiduciario è nominato dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d'appello. Lo stesso soggetto, a seguito di eventuale revoca, apre una nuova procedura di nomina.

L'amministratore di garanzia esercita in totale indipendenza tutti i diritti ed i poteri anche gestionali comunque spettanti alla persona fisica interessata e si avvale delle stesse facoltà di nomina di amministratori, institori, direttori generali nelle imprese interessate, nonché del potere di dichiararli decaduti dagli incarichi. Per la durata dell'amministrazione di garanzia i proventi maturati annualmente sono messi a disposizione dell'interessato, salvo obblighi di ricapitalizzazione. Nessuna comunicazione è consentita tra la persona interessata e l'amministratore di garanzia, o viceversa, se non con riguardo alla maturazione e distribuzione dei proventi o alla dimissione dei cespiti di cui all'articolo 2 o in altri casi espressamente previsti dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d'appello, in forma scritta. Entro trenta giorni dalla conclusione delle cariche di cui all'articolo 1, l'amministratore di garanzia ha l'obbligo di presentare il rendiconto di tutte le sue attività svolte nel corso dell'incarico al titolare delle quote di cui all'articolo 2, con obbligo di motivazione relativo a operazioni aziendali che abbiano comportato un decremento del patrimonio.

4. Nel caso di imprese bancarie, la Banca d'Italia sceglie l'amministratore fiduciario con le stesse modalità con cui è scelto l'amministratore straordinario degli enti creditizi. Le competenze dell'amministratore fiduciario e le modalità dei suoi rendiconti sono definite dalle leggi vigenti in materia».

7.105

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità medesima tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'ar-

ticolo 8, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un gestore fiduciario; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente».

7.106

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ad un soggetto terzo, con l'esclusione del coniuge, dei parenti, degli affini e dei soggetti comunque collegati all'alienante, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata».

7.107

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica la decisione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità medesima tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3».

7.108

PAPPALARDO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il trustee, di seguito denominato gestore, è scelto dai Presidenti delle Autorità di controllo e garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro».

7.104

MARCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: «Il trustee, di seguito denominato "gestore", è scelto» inserire le seguenti: «dai presidenti di Camera e Senato».

7.118

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3».

7.119

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nell'ipotesi in cui l'interessato abbia comunicato la decisione di alienare in tutto o in parte le attività economiche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato fissa il termine per l'alienazione, tenuto conto delle condizioni del mercato nel settore delle attività stesse».

7.121

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Le attività economiche non alienate nel termine fissato dall'Autorità sono comunque trasferite al trust scelto dall'interessato all'interno di una lista predisposta dall'Autorità tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. In tal

caso all'atto del trasferimento l'interessato può chiedere che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione già avviata nel periodo precedente».

7.117

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. L'interessato che abbia comunicato la decisione di trasferire le attività economiche ad un *trust* è tenuto a scegliere all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato il gestore e i due gestori destinatari del trasferimento.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'effettività dell'alienazione ovvero la stipulazione del contratto di trasferimento. L'accertamento deve essere compiuto entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4.

6. Alla scadenza del termine stabilito per l'accertamento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se accerta che l'alienazione è simulata ovvero che il contratto di trasferimento non è stipulato, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'adozione delle deliberazioni di loro competenza. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce contestualmente le modalità di pubblicazione della deliberazione. Questa è impugnabile avanti al TAR competente per territorio.

7. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre anni, l'albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita per la durata in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza

e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo.

8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifica la corrispondenza del contratto di trasferimento al modello deliberato in via generale nonché la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo l'Autorità stessa informa l'interessato e gli organi di cui al comma 6.

9. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti».

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 6.

7.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero è stata accertata un'alienazione simulata».

7.109

PAPPALARDO

Al comma 2, al secondo e terzo periodo sopprimere le parole da: «per l'adozione» fino a: «rispettive Assemblee».

7.110

PAPPALARDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La nomina del gestore ai sensi dei commi precedenti comporta in ogni caso la decadenza degli amministratori delle società controllate dal titolare del patrimonio».

7.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «irrevocabile».

7.120

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Qualora le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 3 della presente legge siano svolte in forma societaria e siano ordinate secondo relazioni dirette o indirette di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di gestione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti a uniformarsi alle direttive di massima del gestore, astenendosi da qualunque comunicazione con l'interessato. Alla naturale scadenza delle cariche il gestore ne dispone la rinnovazione qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei principi e dei criteri della gestione. Il collegio sindacale è integrato con un membro nominato dal gestore».

7.0.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'amministratore di garanzia, nell'esercizio delle sue funzioni, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge, deve attenersi alle disposizioni vigenti in materia di società fiduciaria e di mandato.

2. I trasferimenti di proprietà dei cespiti del soggetto interessato dall'amministrazione di garanzia, e viceversa, avvengono in esenzione da qualsiasi tipo di imposta altrimenti prevista a carico dei trasferimenti stessi».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

697^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti, per le finanze Grandi e alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PINTO avverte che l'ordine del giorno della settimana in corso sarà integrato, a partire dalla seduta antimeridiana di domani mattina, con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge n. 2675-B, recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari, e n. 4963 recante interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

IN SEDE DELIBERANTE

(2207-B) *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore FOLLIERI, il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo sia stato modificato più sul piano formale che su quello sostanziale, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. La modifica più significativa apportata dalla Camera dei deputati è rappresentata dall'introduzione nel testo di un capo II avente specificamente ad oggetto la materia della protezione dei testimoni di giustizia e nel quale peraltro sono state organicamente accorpate, pur con alcune modifiche di sostanza, le disposizioni già contenute nel testo licenziato dal Senato relative al medesimo argomento.

Il relatore quindi si sofferma sui contenuti del capo relativo ai testimoni di giustizia, evidenziando in particolare il fatto che ai testimoni le speciali misure di protezione potranno essere applicate anche se le dichiarazioni rese non hanno le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 1991, come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge all'esame, salvo avere carattere di attendibilità, e anche se si riferiscono a delitti diversi da quelli indicati dal comma 2 dello stesso articolo 9. Viene inoltre previsto che i testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione avranno diritto, tra l'altro, a misure di assistenza anche oltre la cessazione della protezione volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma fino a quando non riacquisteranno la possibilità di godere di un reddito proprio, alla capitalizzazione del costo dell'assistenza in alternativa alla stessa, al mantenimento del posto di lavoro presso l'amministrazione dello Stato cui appartengono se dipendenti pubblici, alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, e a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. In definitiva le disposizioni richiamate – insieme all'articolazione del Servizio centrale di protezione in due distinte sezioni aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia – recepiscono sostanzialmente le istanze e le indicazioni a suo tempo emerse in sede di Commissione antimafia proprio con specifico riferimento alla problematica dei testimoni di giustizia.

Raccomanda in conclusione l'approvazione senza modifiche del disegno di legge n. 2207-B.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO rileva come alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo in discussione siano di carattere prevalentemente formale, mentre le altre – che incidono sul merito del provvedimento – appaiono condivisibili nella sostanza. Più in particolare giudica positivamente la scelta della Camera di introdurre un nuovo capo nel decreto-legge n. 8 del 1991 in cui accorpare sistematicamente tutte le disposizioni concernenti i testimoni di giustizia.

Conclude dichiarando la propria soddisfazione per il fatto che la Commissione si appresti ad approvare in via definitiva un disegno di legge di grande importanza e preannuncia che il Gruppo dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo non chiederà che venga fissato un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore GASPERINI preannuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Nord Padania sul disegno di legge in titolo, formulando però alcune considerazioni di carattere critico sull'espressione «testimoni di giustizia», che gli appare assolutamente impropria.

Il senatore PERA preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al disegno di legge n. 2207-B, pur manifestando alcune perplessità sulle modalità definitorie della figura del testimone di giustizia nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Infatti l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 8 del 1991, come introdotto dall'articolo 12 del testo in esame, nell'individuare tale categoria fa riferimento a coloro che assumono, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione ovvero non sia in corso un procedimento per l'applicazione della stessa. Nella formulazione fatta propria dalla Camera dei deputati viene quindi meno il requisito dell'estraneità ai gruppi criminali che era invece esplicitamente previsto nel testo originariamente licenziato dal Senato. La scomparsa di tale requisito suscita perplessità e non appare convincente, risultando evidente il rischio di strumentalizzazioni ad essa connesso.

Conclude ribadendo la posizione della sua parte politica, favorevole all'approvazione senza modifiche del disegno di legge in titolo sia in considerazione della circostanza che si tratta di un provvedimento fortemente atteso, sia alla luce del fatto che esso rappresenta in ogni caso un significativo passo avanti rispetto alla normativa vigente.

Prende quindi la parola il sottosegretario BRUTTI il quale, pur comprendendo le preoccupazioni sollevate dal senatore Pera circa la nozione di «testimone di giustizia» fatta propria dalla Camera dei deputati, ritiene che essa comunque vada giudicata positivamente in quanto tiene conto di come, nella concreta prassi giudiziaria, ci si trovi talora di fronte a persone che, non rivestendo la qualifica di imputati in procedimento connesso o di reato collegato, assumono invece la qualità di testimone, di persona informata sui fatti o di persona offesa dal reato e che però – ad esempio per la loro provenienza da famiglie legate al mondo criminale – avrebbero potuto non essere considerate estranee a queste realtà. La soluzione adottata dalla Camera dei deputati ha inteso tenere conto di queste situazioni, anche al fine di evitare non trascurabili margini di incertezza sul piano applicativo, e ha preferito pertanto attribuire rilievo esclusivamente alle qualifiche formali che i soggetti in questione vengono ad assumere rispetto ai fatti in ordine ai quali rendono le loro dichiarazioni.

Il senatore BUCCIERO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale e fa presente che la sua parte politica non chiederà la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Coglie comunque l'occasione per manifestare la sua perplessità circa la previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991, come sostituito dall'articolo 6 del disegno di legge in titolo, previsione che gli appare eccessivamente generica nel suo insieme e non convincente laddove prevede che le spese di assistenza legale siano liquidate dal giudice previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso

cui il difensore è iscritto. A quest'ultimo proposito sarebbe stata, a suo avviso, preferibile una formulazione che limitasse ancor di più la discrezionalità del giudice prevedendo, in maniera più stringente, che tali spese fossero liquidate secondo il parere del medesimo Consiglio dell'ordine.

Interviene il senatore MILIO, il quale giudica superfluo il disegno di legge che la Commissione giustizia del Senato si appresta ad approvare in via definitiva, rilevando come l'intero apparato che ruota intorno alla gestione dei pentiti sia, di fatto, puramente funzionale ad un uso strumentale della giustizia volto a fini politici e alla promozione di vere e proprie forme di carriere.

In conclusione, la scelta di approvare questo disegno di legge si rivela antistorica e suscettibile di un giudizio senz'altro negativo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16.

698^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE DELIBERANTE

(2207-B) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana odierna.

La senatrice SCOPELLITI manifesta perplessità sul provvedimento in discussione – con il quale, peraltro, si registra un primo passo in avanti – e sottolinea, in particolare, l'esigenza di vietare in modo ancora più esplicito e rigoroso che uno stesso difensore assuma la difesa di più imputati in procedimento connesso o collegato.

Il senatore GRECO rileva che il provvedimento in discussione, nel rivedere la disciplina del «pentitismo» riconosce, nella sostanza, che la criminalità organizzata è un fenomeno di natura permanente e non già emergenziale come originariamente si era voluto dare l'illusione. Ancora una volta, poi, ci si trova di fronte all'esigenza di licenziare frettolosamente un provvedimento che avrebbe dovuto essere ulteriormente approfondito. Valuta, comunque, quale elemento positivo, l'introduzione del Capo II che disciplina in maniera organica la protezione dei testimoni di giustizia.

Il senatore FASSONE, dopo aver sottolineato che con le modifiche introdotte all'articolo 106 del codice di procedura penale dall'articolo 16 del testo in discussione, il legislatore ha già disciplinato in maniera estremamente rigorosa l'incompatibilità dello stesso difensore a difendere più imputati coinvolti in procedimenti connessi o collegati, intervento che ha compresso in maniera più che significativa il diritto di difesa, dichiara di condividere le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in tema di testimoni di giustizia, modifiche che indubbiamente valorizzano l'ufficio testimoniale.

D'altra parte – conclude il senatore Fassone – eventuali problemi interpretativi connessi all'applicazione della disposizione del Capo II, come, ad esempio, in merito alla eventuale esigenza di redigere il verbale illustrativo che viene ancorato ad un presupposto di collaborazione volontaria, potranno essere risolti alla luce di una lettura attenta delle disposizioni: infatti l'articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 8 del 1991, come introdotto dall'articolo 14 del provvedimento in discussione, al comma 2, svincola il testimone di giustizia soltanto dalle informazioni relative alle proprie possidenze, segno che le altre informazioni, cioè quelle relative ai fatti, sono assoggettate all'intera procedura del comma 1. Quindi, anche per questi soggetti non sarà possibile produrre «dichiarazioni a rate». Sulla base di tali valutazioni, il senatore Fassone esprime pieno consenso al provvedimento in titolo.

Il presidente PINTO, nel consentire con le valutazioni del senatore Fassone, sottolinea come il provvedimento in discussione non è stato certamente oggetto di una discussione affrettata, bensì attentamente meditato da questo ramo del Parlamento e trasmesso in tempo utile alla Camera dei deputati per un'ulteriore rilettura.

Il relatore FOLLIERI, interviene in replica e, premesso di condividere la ricostruzione interpretativa svolta dal senatore Fassone, aggiunge che i timori manifestati dal senatore Pera nella seduta precedente in merito alla soppressione, operata dall'altro ramo del Parlamento, del requisito dell'estraneità del testimone di giustizia a gruppi criminali, possono essere del tutto superati sulla base del richiamo espresso che il disegno di legge in discussione introduce alla legge 31 maggio 1965, n. 575, che si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o

ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quello delle associazioni di tipo mafioso. Sollecita, infine, l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario MAGGI replica, a sua volta, auspicando che il provvedimento sia varato il più presto possibile. Anche se ogni intervento legislativo è in sé perfettibile, nel caso del disegno di legge in discussione non vi è assolutamente spazio per critiche in merito ad una presunta, frettolosa approvazione.

Il presidente PINTO prende atto che non vi sono richieste di termini per la presentazione di emendamenti e rinvia, quindi, il seguito della discussione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione di olive da tavola (n. 828)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FOLLIERI, il quale osserva che il regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998, abrogando il regolamento (CEE) n. 3061/84 con decorrenza 1° novembre 1998, ha innovato, tra l'altro, il sistema sanzionatorio a tutela delle norme comunitarie, avuto riguardo alle disposizioni disciplinanti la tenuta della contabilità di magazzino degli stabilimenti di molitura delle olive, riconosciuti ai fini dell'aiuto alla produzione di olio di oliva. Lo schema di decreto legislativo in esame adegua pertanto le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della legge n. 460 del 1987, di conversione del decreto legge n. 370 del 1987, alle citate modifiche comunitarie, prevedendo specifiche pene amministrative pecuniarie, sempre che i relativi fatti non costituiscano reato, nonché sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi in cui i titolari di imprese di trasformazione di olive da tavola violino gli obblighi previsti dalla decisione comunitaria n. 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, con la quale l'Italia è stata autorizzata a destinare, in forza del paragrafo 4, dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 136/66, parte dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva alla produzione di olive da tavola.

L'ultimo comma dell'articolo 1 contempla una sanzione amministrativa a carico dell'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta per ottenere l'aiuto alla produzione di olio di oliva, nei confronti della quale siano accertate irregolarità, non tali da determinare la revoca del riconoscimento.

Infine, dopo l'articolo 2 che abroga il comma 1 del citato articolo 5, la disposizione recata dal successivo articolo 3 opera, per l'accertamento

delle suddette violazioni amministrative, un rinvio alle norme di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 riguardante i termini di notifica della contestazione delle violazioni accertate, l'esclusione del pagamento in misura ridotta ed infine l'autorità competente ad emettere la relativa ordinanza – ingiunzione.

Il relatore propone, quindi, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo, osservando peraltro che, per quanto riguarda l'articolo 1, commi 1, 2 e 5, si ritiene opportuna una rimodulazione verso il basso dell'entità delle sanzioni previste, mentre si richiama l'attenzione sull'opportunità di ricorrere ad espressioni aderenti alla fattispecie di illecito amministrativo prescelta atteso che viene, invece, utilizzata una terminologia normalmente riservata alla descrizione dei reati.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

344^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Danieli e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SERVELLO manifesta rammarico per il fatto che soltanto dalla lettura di un articolo comparso sul «Corriere della sera» di domenica scorsa, firmato congiuntamente dal Presidente del Consiglio e dal Primo Ministro britannico, i componenti della Commissione hanno potuto apprendere che sono stati assunti impegni puntuali di cooperazione con la Gran Bretagna in materia di contrasto alla tratta delle persone. Senza con ciò voler esprimere un giudizio negativo sul merito delle iniziative prefigurate in tale testo, sarebbe infatti necessario garantire la possibilità di un confronto preventivo nelle appropriate sedi istituzionali dei due paesi interessati, ed in particolare in Parlamento.

Per tali ragioni, il Governo dovrebbe riferire al più presto sul significato dell'iniziativa.

Il sottosegretario DANIELI assicura che l'Esecutivo è disponibile a fornire ragguagli alla Commissione sulle proposte contenute nell'articolo richiamato dal senatore Servello, rilevando peraltro come sia connaturata all'azione di governo nel campo della politica estera l'assunzione di iniziative non precedute dall'adozione di specifici indirizzi parlamentari. Ciò è quanto accade, ad esempio, per la maggior parte dei processi negoziali volti ad elaborare il testo di accordi internazionali, salva poi ovviamente la necessità della ratifica parlamentare. Nel caso in specie, le iniziative prefigurate nell'articolo si riferiscono peraltro ad ambiti sui quali più volte il Parlamento ha avuto modo di pronunciarsi.

Per quanto riguarda i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno per la corrente settimana con assegnazione alla sede deliberante, auspica che vi siano le condizioni per una rapida conclusione delle rispettive discussioni, osservando in particolare come una battuta d'arresto per ciò che attiene al disegno di legge n. 3342-B potrebbe rappresentare un segnale negativo difficilmente comprensibile da parte delle comunità degli italiani che vivono al di fuori del territorio nazionale.

La senatrice DE ZULUETA fa presente che il contributo a firma congiunta inviato al «Corriere della sera» dal Presidente del Consiglio italiano e dal Primo Ministro britannico contempli un insieme di iniziative già prese in considerazione dalla Commissione parlamentare antimafia nell'ambito di una relazione approvata all'unanimità.

Il senatore SERVELLO ribadisce l'opportunità di far precedere l'assunzione di impegni da parte dell'Italia su tematiche fondamentali come quella della tratta delle persone da un confronto parlamentare.

Il PRESIDENTE rileva come, alla stregua degli interventi precedenti, sia emersa l'esigenza di un approfondimento sugli indirizzi del Governo in tema di traffico degli esseri umani. Nel prendere poi atto della disponibilità al riguardo manifestata dal rappresentante del Governo, assicura che saranno promosse le opportune intese per garantire la possibilità di un confronto in Commissione in tempi ravvicinati.

IN SEDE DELIBERANTE

(3736-B) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice DE ZULUETA, rilevando preliminarmente come, rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, la Camera dei deputati abbia introdotto modifiche di carattere meramente formale.

Ricorda poi brevemente i compiti del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*, organismo istituito nel luglio 1996 – a seguito dell'Intesa di Wassenaar sottoscritta da 33 Stati, tra cui i 15 paesi membri dell'Unione europea, gli altri *partners* della NATO, la Russia, l'Ucraina e altri paesi già appartenenti al Patto di Varsavia, nonché la Svizzera, l'Argentina, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e la Corea del Sud – in luogo del Comitato di coordinamento (COCOM) che ha operato dal 1950 al 1994 esercitando uno stretto controllo sui trasferimenti di tecnologie verso i paesi dell'ex Patto di Varsavia.

I compiti del Segretariato, ovviamente diversi da quelli del COCOM, sono di sovrintendere alla raccolta, all'elaborazione e allo scambio di dati su tutti i trasferimenti relativi alle armi convenzionali, nonché a beni e tecnologie a duplice uso.

In conclusione, dopo aver ricordato come dal 1998 al vertice del Segretariato sia preposto un diplomatico italiano, Luigi Labriola, auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE, non essendo pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente, rinvia il seguito della discussione.

(3342-B) Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dell'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Travaglia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e sospensione).

Stante la momentanea assenza del senatore Lauricella, incaricato di svolgere la relazione, riferisce alla Commissione il senatore SERVELLO, facendo presente come, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Commissione esteri del Senato, la Camera dei deputati abbia introdotto modifiche di rilievo meramente formali, essenzialmente per ciò che attiene alle modalità della copertura finanziaria.

Rileva poi come il provvedimento sia idoneo ad assicurare un funzionamento più trasparente dei Consigli degli italiani all'estero. In sede applicativa, potrà peraltro verosimilmente emergere qualche difficoltà in rapporto alle ben note carenze esistenti nella rete dei consolati italiani all'estero. Nel complesso, l'approvazione del provvedimento potrà rappresentare un segnale di attenzione nei confronti dei problemi delle comunità degli italiani che vivono fuori dal territorio nazionale, la cui portata sarebbe peraltro alquanto sminuita in caso di mancata approvazione nella corrente legislatura delle disposizioni dirette a garantire l'esercizio del voto per i connazionali all'estero.

Il senatore MAGLIOCCHETTI, con riferimento ai rilievi testé prospettati dal Relatore sulla rete consolare, sollecita la risposta all'interrogazione 4-04497 da lui presentata il 28 febbraio 1997 in ordine alla inopportuna scelta di sopprimere il Consolato d'Italia a New Orleans, scelta che è risultata fortemente penalizzante per i cittadini italiani che risiedono negli Stati sud-orientali degli USA, i quali ora devono far capo al remoto Consolato di Dallas.

Il senatore PIANETTA annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, ricordando come il provvedimento vada incontro a sollecitazioni ed aspettative da tempo espresse dal mondo dell'emigrazione italiana.

Esprime poi l'auspicio che sui problemi delle comunità stesse il Senato possa dare un ulteriore segnale di attenzione con la sollecita approvazione del disegno di legge n. 4721, contenente disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il sottosegretario DANIELI fa presente anzitutto al senatore Magliocchetti che numerosi consolati sono stati chiusi negli ultimi anni, poiché il Ministero ha dovuto far fronte alle spese per l'apertura di decine di nuove sedi diplomatiche o consolari nell'Europa centro-orientale, in un momento in cui non è stato possibile incrementare le risorse disponibili. Auspica poi che sia presto approvato dall'Assemblea del Senato il disegno di legge n. 4721, approvato dalla Commissione alcuni mesi orsono, che reca misure indispensabili per un buon funzionamento della rete consolare.

Infine osserva che la Camera dei deputati ha apportato solo pochi aggiustamenti, piuttosto marginali, al testo del disegno di legge n. 3342 approvato dalla Commissione esteri del Senato il 7 aprile 1999. Ne auspica pertanto una sollecita e definitiva approvazione.

Il senatore PORCARI, premesso che voterà a favore del disegno di legge per disciplina di Gruppo, esprime a titolo personale le più ampie perplessità sull'intero fenomeno dell'associazionismo cui ha dato origine la complessa realtà degli italiani all'estero. Si tratta quasi sempre di associazioni finanziate con denaro pubblico, ma scarsamente rappresentative delle collettività italiane a favore di cui operano, tanto più che l'esperienza dei Comitati per gli italiani all'estero (Comites) ha posto in evidenza una ben scarsa partecipazione alle elezioni e all'attività dei comitati.

Il senatore LAURICELLA ricorda in primo luogo che la recente Conferenza degli italiani nel mondo ha sollecitato la definitiva approvazione del disegno di legge in esame, il cui *iter* parlamentare è stato troppo lungo e travagliato. Si tratta peraltro di un intervento legislativo assai opportuno, oltre che atteso, perché disciplina in maniera rigorosa le incompatibilità per le elezioni dei Consigli degli italiani all'estero e ne aumenta i poteri, rispetto ai precedenti Comites, facendone un essenziale supporto all'attività dei consolati in settori importanti, come la politica culturale, la formazione professionale e la promozione dell'imprenditoria italiana.

Il senatore PORCARI stigmatizza il grave rischio, insito nel disegno di legge, di trasformare i consolati in organismi a responsabilità limitata, poiché sottoposti alla tutela di consigli che assomigliano molto ai soviet.

Il senatore LAURICELLA ricorda che meno di due anni fa il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Commissione anche con il voto favorevole dell'opposizione, in un testo sostanzialmente identico a quello oggi in esame. Soprattutto se non sarà possibile approvare in questa legislatura il disegno di legge che dà attuazione all'esercizio del voto nella

circoscrizione estero, è opportuno inviare un segnale positivo ai connazionali varando al più presto l'istituzione dei Consigli degli italiani all'estero.

Il presidente MIGONE, con riferimento alla sollecitazione del senatore Magliocchetti, precisa che la Commissione ha più volte, ma inutilmente, invitato il Ministero a presentare un piano generale sulla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare; a questo punto sarà forse necessario convocare un rappresentante del Governo perché svolga comunicazioni in proposito.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, fa presente che la modifica all'articolo 12 non è certo meramente formale, ma sembra rivelare l'ingovernabilità dei Comites e degli istituendi Consigli; in merito alla modifica apportata dalla Camera all'articolo 30, sono evidenti le sue implicazioni finanziarie su cui forse il Ministero del tesoro avrebbe dovuto esercitare una maggiore attenzione.

Il relatore SERVELLO richiama l'attenzione di tutti i commissari sull'esigenza di mantenere posizioni coerenti con quanto la Commissione ha sostenuto in altre sedi. In particolare, l'esistenza stessa del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, recente riformato, non sarebbe giustificata se non vi fossero a livello periferico i Consigli disciplinati con il disegno di legge in esame. Inoltre rileva che proprio la soppressione di numerosi uffici consolari, in paesi in cui esistono collettività italiane, rende necessaria l'attività svolta dai Consigli.

Fa poi presente al senatore Porcari che nessuna disposizione del disegno di legge limita o condiziona l'attività dei consolati, i quali sono però chiamati ad adeguarsi alla mutata realtà internazionale, che richiede spesso una profonda trasformazione dei tradizionali metodi di lavoro. Infine giudica favorevolmente la modifica dell'articolo 12, che garantisce la possibilità di eleggere in ogni caso un vicepresidente del Consiglio.

Il presidente MIGONE propone una breve sospensione della discussione, per consentire la votazione di un altro disegno di legge all'ordine del giorno.

La Commissione concorda e, pertanto, la discussione del disegno di legge è sospesa.

(4027-B) Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il relatore BOCO, nel ribadire le considerazioni già svolte nella scorsa seduta, auspica una sollecita approvazione del disegno di legge,

che la Camera ha modificato solo per quel che concerne gli esercizi di bilancio cui sono imputati gli oneri finanziari.

Il sottosegretario PAGANO si associa alle conclusioni del Relatore.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio e avverte che si passerà all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti l'articolo 1 che è approvato.

Con separate votazioni sono poi approvati gli articoli 2, 3 e 4 e successivamente il disegno di legge nel suo complesso.

(3342-B) *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Travaglia ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e rinvio)

Il sottosegretario DANIELI assicura al senatore Porcari che il Governo non intende certo porre i consolati sotto la tutela degli istituendi Consigli; peraltro i Comites esistono già da molti anni e non hanno dato vita a inconvenienti di tal genere. L'esigenza di riformarli, trasformandoli nei Consigli degli italiani all'estero, è legata appunto alla scarsa partecipazione lamentata dal senatore Porcari, che ha determinato anche un calo dei votanti nelle ultime elezioni. Il rafforzamento di tali organismi rappresentativi dovrebbe consentire, nelle intenzioni del Governo, di riportare in una sede istituzionale la ricchezza di fermenti politici, sociali e culturali che si esprime nel fiorire di associazioni in seno alle collettività di italiani all'estero.

Rilevato che tali associazioni vivono grazie all'opera gratuita degli amministratori e degli animatori della loro attività, fa poi presente che gli oneri aggiuntivi recati dal provvedimento, pari a due miliardi di lire all'anno, servono unicamente ad aumentare a due unità il numero dei dipendenti dei Consigli rispetto all'unico dipendente su cui può contare attualmente ciascun Comitato. La Camera dei deputati ha modificato la clausola di copertura finanziaria, facendo slittare gli oneri al triennio 2001-2003, e ha poi modificato anche l'articolo 30, evitando che, per una svista del legislatore, venissero abrogati gli stanziamenti previsti dalla legge istitutiva dei Comites.

Infine il Sottosegretario dichiara che il Ministero degli affari esteri è disposto a fornire al Parlamento tutte le informazioni richieste sulla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare, facendo presente però che il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero è stato sempre informato circa la soppressione o l'istituzione di uffici consolari.

Il presidente MIGONE prende atto della disponibilità manifestata dal sottosegretario Danieli, ma fa presente che le sollecitazioni della Commissione al Governo riguardavano la rete diplomatico-consolare nel suo complesso.

Avverte quindi che è pervenuto il parere di nulla osta della 1^a Commissione permanente. In attesa che la Commissione bilancio esprima il suo parere, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

270^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15.

PER L'ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AFFARE ASSEGNATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO, SUGLI APPALTI DI PULIZIE NELLE CASERME

Il PRESIDENTE rende noto che sono pervenute segnalazioni circa le modalità di ricorso alle gare a licitazione privata per l'appalto di pulizie locali presso enti e reparti delle Forze armate.

In considerazione della estrema delicatezza del problema auspica l'attivazione dell'istituto dell'affare assegnato, per dar modo alla Commissione di esprimere il proprio indirizzo.

Pur condividendone lo spirito informatore, il senatore GUBERT e il senatore MANCA manifestano perplessità sull'opportunità dell'iniziativa, considerata anche l'imminente conclusione della legislatura.

Il senatore RUSSO SPENA si esprime invece in senso favorevole alla proposta del Presidente, giacché dimostra grande attenzione verso le legittime esigenze dei lavoratori.

Il senatore PERUZZOTTI, ricordando di aver già proposto tempo addietro una Commissione d'inchiesta su analoghi fenomeni di malessere, reputa grave l'episodio segnalato dal Presidente; si esprime pertanto a favore dell'iniziativa.

Il senatore AGOSTINI, condivisa la preoccupazione del Presidente, chiede che i responsabili politici del settore forniscano gli opportuni chiarimenti.

Il senatore FIRRARELLO comprende che il caso segnalato è meritevole della massima attenzione: chiede di conoscere i precedenti appalti vinti dalla ditta in questione. Reputa però preferibile che il Governo fornisca spiegazioni onde evitare che la Commissione si intrometta in una attività squisitamente amministrativa.

Il PRESIDENTE registra l'ampio consenso sulla sua proposta, pur con l'astensione del senatore Gubert. Propone, ove l'affare in questione sia assegnato, di chiedere, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'intervento ad una seduta della Commissione del generale Beniamino Sensi, Direttore generale del Commissariato del Ministero della Difesa.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza (n. 817)

Adeguamento dei compiti del corpo della Guardia di finanza (n. 818)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio 2001.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il relatore LORETO, presentando la seguente bozza di osservazioni sul testo recante norme per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza.

«La Commissione Difesa

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo nelle sedute del 24, 31 gennaio e 6 febbraio 2001;

ritenuto conforme alla delega conferita dal Governo dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), f) e g) della legge 31 marzo 2000, n. 78;

considerato, in particolare, che il decreto opera, dopo oltre cinquanta anni, la revisione della normativa in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, rendendola più aderente e rispondente alle esigenze istituzionali;

considerato che il provvedimento risulta nello stesso tempo coerente sia con gli assetti delineati dalla nuova struttura organizzativa del Corpo determinata dall'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 29

gennaio 1999, n. 34, sia con l'evoluzione del sistema tributario nazionale, le connesse esigenze e gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

considerato, infine, che la normativa predisposta attua il principio di delega che richiede l'armonizzazione delle norme concernenti gli ufficiali del Corpo a quelle relative agli ufficiali delle altre Forze armate, recate dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni si esprime in senso favorevole, invitando, tuttavia, il Governo a valutare l'opportunità di prevedere una norma di tutela per gli ufficiali iscritti d'ufficio del soppresso ruolo speciale ex legge 190/89, rispetto a coloro che potranno transitarvi a domanda dal ruolo normale; nonché a valutare l'opportunità di approfondire ulteriormente la conformità del provvedimento alle norme del decreto legislativo 490/1997 relativo agli altri ufficiali delle Forze armate, al fine di non ingenerare sperequazioni e successive rivendicazioni».

Posto ai voti, lo schema di osservazioni, con l'astensione del senatore PERUZZOTTI e il voto contrario del senatore RUSSO SPENA, è approvato, dopo verifica del numero legale.

Il relatore LORETO illustra quindi il seguente schema di osservazioni sul testo recante adeguamento dei compiti del corpo della Guardia di finanza.

«La Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo all'esame nelle sedute del 24, 31 gennaio e 6 febbraio 2001;

verificata la sua conformità ai principi ed ai criteri direttivi della legge delega 31 marzo 2000, n. 78, articolo 5, che principalmente attribuiscono al Corpo funzioni di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

ritenuto che il provvedimento persegue l'obiettivo di pervenire ad una maggiore qualificazione del personale e ad una migliore definizione delle competenze del Corpo che consentano un più incisivo contrasto alla criminalità economico-finanziaria, principalmente sotto l'aspetto dell'evasione e dell'elusione fiscale;

si esprime in senso favorevole, ritenendo, tuttavia che: 1) all'articolo 2, comma 1, le parole «del bilancio pubblico» vadano sostituite con «bilancio dello Stato» in quanto l'accezione bilancio pubblico è più vasta del già ampio concetto di bilancio dello Stato; 2) all'articolo 2, comma 2, lettera a), sia opportuno inserire un inciso che chiarisca che le funzioni di lotta all'evasione fiscale quale polizia tributaria a competenza generale previste per il Corpo prescindono dall'autonomia finanziaria degli enti locali, che resta comunque impregiudicata; 3) all'articolo 2, comma 2, lettera e), vadano abrogate le parole «e relative procedure amministrative»;

4) all'articolo 2, comma 2, lettera 1) debbano essere abrogate le parole «know-how», trattandosi di termine di prevalente uso commerciale od economico ma di ancora non consolidato significato giuridico; 5) all'articolo 2, comma 3, per tenere anche conto delle specifiche competenze delle Capitanerie di porto, vadano inserite, dopo le parole: «internazionali», le seguenti: «e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto,»; inoltre al posto delle parole «in via esclusiva» siano inserite le seguenti: «in via prioritaria»; 6) all'articolo 3, allo scopo di meglio definire la portata della norma si debba procedere alla seguente riformulazione del comma 1: «1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi dello Stato. Può altresì collaborare con le autorità indipendenti e gli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta, previa intesa con il Comandante generale del Corpo.». 7) si debba valutare, infine, la conformità rispetto alla vigente normativa in tema di sicurezza della norma contenuta nell'articolo 8, lettera b), e più propriamente, del concetto di sicurezza economica-finanziaria, per evitare sovrapposizioni con quanto già previsto dal decreto legislativo 297/2000.

Posto ai voti, tale schema è parimenti approvato, con l'astensione del senatore PERUZZOTTI e il voto contrario del senatore RUSSO SPENA.

Il senatore AGOSTINI esprime vivo compiacimento per la meritoria opera realizzata dal relatore.

Il PRESIDENTE si associa alle parole del collega Agostini.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

514^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI***indi del Presidente***OSSICINI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Manzini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto interministeriale concernente: «Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del progresso ordinamento» (n. 843)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore NAVA: lo schema di regolamento su cui la Commissione istruzione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione sanità (competente nel merito) è volto a definire i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza fra i diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e i titoli conseguiti in conformità all'ordinamento vigente.

A tal fine il relatore ricorda che il predetto decreto legislativo n. 502, all'articolo 6, comma 3, attribuiva al Ministro della sanità la competenza ad individuare le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione (da formare in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate) ed i relativi profili. Al Ministro dell'università era invece demandato il compito di definire, di concerto con la Sanità, il relativo ordinamento didattico. L'articolo 6 prevedeva altresì che, previo superamento di un esame finale sia scritto che pratico, fosse rilasciato un diploma a

firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente, con valore abilitante. Il medesimo articolo recava altresì norme di carattere transitorio: sopprimeva infatti i corsi di studio previsti dal precedente ordinamento per le predette figure professionali, garantendo tuttavia il completamento degli studi agli studenti che si fossero già iscritti.

In ottemperanza dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502, il Ministro della sanità ha individuato, dal 1994 ad oggi, 22 figure professionali, per 16 delle quali sono stati anche definiti gli ordinamenti didattici dei relativi corsi di diploma.

Nei decreti di individuazione delle nuove figure professionali, il Ministro della sanità ha altresì già previsto l'equipollenza al nuovo diploma universitario dei titoli conseguiti in base al previgente ordinamento. A sua volta, l'articolo 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, ha riconosciuto l'equipollenza ai nuovi diplomi universitari dei diplomi ed attestati conseguiti in base alla precedente normativa.

Lo schema di regolamento ora in esame reca appunto i criteri e le modalità per tale riconoscimento. In particolare, prevede che il provvedimento di riconoscimento sia adottato dal Ministro della sanità, su richiesta dell'interessato e previo parere conforme di una Commissione, istituita presso il Ministero della sanità.

Il regolamento prevede altresì che la Commissione sia integrata, di volta in volta, da un esperto di ciascuna professione sanitaria.

Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza è valutato sulla base di determinati parametri: durata del corso di formazione; esperienza lavorativa; periodo di conseguimento del titolo. Ad ogni parametro è attribuito un punteggio, la cui somma – se pari ad almeno 12 – dà diritto al riconoscimento. Qualora il punteggio sia inferiore a 12, ma superiore a 6, si applicano le misure compensative (prova attitudinale o corso di formazione).

Lo schema di regolamento – conclude il relatore – pare peraltro autonomo rispetto alla riforma dell'ordinamento universitario recentemente varata dal Governo con il conforto del parere parlamentare, presumibilmente in considerazione della specificità dell'ambito sanitario.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI si sofferma sui delicati problemi posti, in via generale, dal passaggio dal previgente ordinamento degli studi universitari a quello in via di introduzione: quanti hanno conseguito i diplomi universitari, ad esempio, dovrebbero essere posti in condizione di conoscere con chiarezza le equipollenze fra i loro titoli e le future lauree triennali o le modalità per accedere ai corsi per le lauree specialistiche.

Il senatore MONTICONE sottolinea il problema, sollevato dallo stesso relatore, concernente il divario fra la speciale normativa in esame, relativa al comparto sanitario, e la generale disciplina sugli ordinamenti

didattici universitari, quale riformata di recente, invitando il Governo ad esprimere una valutazione sulla sua congruità.

Il presidente OSSICINI risponde poi ad un quesito del senatore ASCIUTTI facendo presente che il dibattito può proseguire anche in altra seduta. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario GUERZONI precisa che il fondamento normativo sulla cui base il Governo ha predisposto lo schema di regolamento in esame è l'articolo 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999. Tale legge ha infatti rinviato ad un regolamento la disciplina delle equipollenze fra i diplomi e gli attestati professionali rilasciati in base alla vecchia normativa sulle professioni sanitarie (precedente, cioè, il decreto legislativo n. 502 del 1992) e i successivi diplomi universitari. Quanto poi al più generale problema del rapporto fra diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990 e nuovi ordinamenti didattici (fondati sulle lauree triennali e le lauree specialistiche), risponde che esso presenta diversi profili: l'accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione; l'ingresso nelle professioni regolamentate; l'ammissione ai corsi delle lauree specialistiche. Mentre i primi due profili sono in via di progressiva soluzione, per il terzo un regolamento prevede che occorra la laurea (triennale) per accedere ai corsi delle lauree specialistiche. Quanti dispongono di un diploma universitario dovranno quindi integrare il percorso formativo compiuto così da giungere al livello della laurea triennale: in taluni casi (ad esempio per ingegneria) basterà poco, in altri (come per talune materie umanistiche) il più ampio divario fra diplomi e lauree richiederà una maggiore integrazione. In ogni caso – conclude il Sottosegretario – la specifica indicazione delle integrazioni necessarie a ciascun diplomato è di competenza dei singoli atenei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4959) BISCARDI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»

(Discussione e rinvio)

Il relatore ASCIUTTI riferisce alla Commissione: il disegno di legge n. 4959, presentato da senatori di quasi tutti i Gruppi, intende affrontare e – si auspica – risolvere sollecitamente taluni problemi relativi all'attuazione della legge di riforma delle Accademie (21 dicembre 1999, n. 508), di cui la Commissione si era già del resto occupata. Il testo infatti riproduce sostanzialmente il contenuto di due disegni di legge, già appro-

vati dalla Commissione in sede referente, ma che l'Assemblea del Senato non ha ancora avuto modo di esaminare. Il primo di questi è l'Atto Senato n. 4429, con il quale la Commissione intese correggere una oscurità contenuta nella legge di riforma n. 508 relativamente alle modalità di reclutamento del personale docente. Il secondo disegno di legge confluito nel testo in esame è l'Atto Senato n. 4047, 4110-A, volto a risolvere l'ibrida condizione degli accompagnatori al pianoforte sotto il profilo sia dell'inquadramento giuridico che dell'utilizzazione didattica. Infine – conclude il relatore – il disegno di legge n. 4959 reca alcune altre norme transitorie, relative al passaggio del comparto delle Accademie e dei Conservatori dal Ministero della pubblica istruzione a quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la cui mancanza ha finora ostacolato la piena attuazione della riforma del settore.

Il presidente OSSICINI rinvia quindi il seguito della discussione, in attesa dei prescritti pareri.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento di organizzazione degli istituti regionali di ricerca educativa (n. 826)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI, il quale ricorda come la sua parte politica abbia da tempo auspicato una esaustiva relazione del Governo al Parlamento sull'esperienza – ormai alla conclusione – degli IRRSAE, nella consapevolezza che si è trattato di una realtà alquanto eterogenea. Quanto al merito del testo in esame, egli segnala l'opportunità di un maggiore raccordo degli istituendi IRRE con tutte le autonomie locali. Perplessità sorgono poi alla lettura dell'articolo 5, che disegna la figura del direttore quale una sorta di *manager* aziendale, che può prescindere da qualsiasi specifica conoscenza del mondo scolastico. Per quanto riguarda poi l'articolo 10 sul personale, egli ritiene che il contingente ivi previsto debba essere numericamente rapportato anche all'entità della popolazione scolastica della regione ove ha sede l'IRRE. Infine – sempre sull'articolo 10 – dichiara di condividere una segnalazione emersa nel parallelo dibattito svoltosi presso la Commissione cultura della Camera dei deputati, ove, rilevando che il personale di cui ai commi 1 e 2 apparterebbe a comparti contrattuali diversi, si è raccomandata l'introduzione di adeguate forme di incentivazione economica.

Il senatore RESCAGLIO esprime compiacimento per la impostazione dello schema in esame, dal quale esce rivalutata l'importanza della ricerca educativa svolta nella scuola per la scuola. Segnala quindi le parti del te-

sto che, a suo avviso, meritano specifico apprezzamento: l'articolo 1, comma 3, con l'assegnazione agli IRRE del compito di sostenere l'autonomia delle scuole; l'articolo 4, con l'approvazione annuale del programma di ricerca da parte del consiglio di amministrazione; l'articolo 5, che assegna al direttore la responsabilità dell'attuazione del programma di ricerca; l'articolo 6, che chiama a far parte del comitato tecnico-scientifico personalità con esperienza concreta di vita scolastica; l'articolo 11 – conclude – che apre una opportuna prospettiva di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, il quale dichiara di accogliere l'osservazione formulata dal senatore Monticone nella precedente seduta e di recepirla nel proprio parere. Al senatore Brignone, risponde che effettivamente la mancanza di monitoraggio – funzione invero molto complessa – ha sempre rappresentato una delle gravi lacune del sistema scolastico italiano. In ogni caso, le relazioni degli IRRE menzionate all'articolo 12 dovrebbero essere trasmesse – oltre che al Tesoro – anche al Ministero della pubblica istruzione, ma certo non al Parlamento. Accoglie l'indicazione del senatore Ascutti circa il contingente di personale di cui all'articolo 10 e risponde al senatore Masullo che, per la nomina di uno dei membri del consiglio di amministrazione, spetterà al Ministero sceglierlo fra le designazioni espresse dagli atenei della regione. Infine dichiara di non concordare con il rilievo del senatore Ascutti circa i due contingenti di personale di cui all'articolo 10, poiché questi sono chiamati a svolgere funzioni diverse; occorrerebbe semmai sopprimere il riferimento al «supporto scientifico» nel comma 2. Conclusivamente propone che la Commissione esprima un parere favorevole condizionato alle modifiche da lui indicate nella relazione e nella replica.

Il sottosegretario MANZINI ringrazia vivamente il relatore e la Commissione per l'importante contributo recato al miglioramento del testo e dichiara che il Governo intende fin d'ora recepire gran parte delle indicazioni che saranno espresse.

In sede di votazione del mandato al relatore di redigere il parere, il senatore LORENZI annuncia il voto contrario della componente Autonomisti per l'Europa del Gruppo Misto, sia per la deprecabile proliferazione di organismi impropriamente denominati comitati tecnico-scientifici, sia per il mancato accoglimento della sua proposta di sospendere l'attuazione della riforma degli IRRSAE.

Il senatore ASCIUTTI annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia, auspicando che il Governo voglia accogliere nel testo le indicazioni parlamentari.

Il senatore BRIGNONE dichiara a sua volta la propria astensione, deplorando che un argomento di tale importanza per la vita della scuola sia giunto all'esame della Commissione solo allo spirare della legislatura. Si compiace per il parziale accoglimento delle sue indicazioni sul monitoraggio: certo non spetta al Parlamento una verifica puntuale sull'attività amministrativa, ma il Parlamento deve essere messo in condizione di comprendere per quali motivi talune realtà funzionano e altre no.

Infine, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva il conferimento del mandato al relatore di redigere il parere nei termini indicati.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente OSSICINI avverte che il disegno di legge n. 4975, recante il rifinanziamento di interventi nel campo dei beni culturali, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante, previ pareri delle Commissioni 1^a, 5^a e 8^a. Propone quindi che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione già previste per giovedì prossimo, 8 febbraio, alle ore 9 e alle ore 15,30, sia integrato con la discussione del predetto disegno di legge.

Senza discussione la Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

433^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per i trasporti e la navigazione Occhipinti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(4933) *Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il Relatore, senatore BESSO CORDERO, premesso che nel settore in cui opera Internet il linguaggio e le tecnologie sono in costante evoluzione e che pertanto l'intervento normativo non sempre è agevole, illustra il provvedimento in discussione volto in primo luogo all'eliminazione di ostacoli alla crescita e allo sviluppo di Internet e, in secondo luogo, all'incremento degli attori che operano nel settore. Il disegno di legge prevede tra l'altro degli aiuti ai piccoli fornitori di servizi Internet al fine di metterli in condizione di poter concorrere con i grandi operatori. Propone quindi l'approvazione del disegno di legge in tempi rapidi, sottolineando tuttavia la necessità di qualche modifica del testo sia in relazione al comma 4 dell'unico articolo di cui il disegno di legge si compone che, avendo effetto retroattivo, pone problemi di ordine costituzionale e prefigura una violazione dell'autonomia contrattuale intervenendo su contratti già perfezionati, sia in relazione alla definizione di operatore dominante per la quale sarebbe opportuno un più specifico riferimento alla normativa regolamentare.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario LAURIA dichiara di condividere le osservazioni avanzate dal RELATORE in relazione sia alla norma contenuta nel comma 4 che alla precisazione del testo sopra ricordata.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per domani, 7 febbraio 2001, alle ore 18.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(4755-B) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore CARPINELLI, relatore, dopo aver richiamato la discussione svoltasi in prima lettura in Commissione, dà brevemente conto delle modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati, molte delle quali di natura formale, soffermandosi in particolare sull'aggiunta di un comma 5 all'articolo 5 (recante una norma di natura fiscale riguardante i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera) e sull'inserimento di un nuovo articolo 9, concernente il conferimento alle Regioni di funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale. Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento.

Poiché non vi sono interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per domani, 7 febbraio 2001, alle ore 18.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(4960) Deputati DUCA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore CARPINELLI, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, che prende le mosse dai numerosi e gravi incidenti che si sono verificati in questi anni in mare a causa di navi non sempre in condizioni tali da poter trasportare materiali inquinanti. Tali incidenti e le gravi conseguenze che essi hanno comportato sul piano dell'inquinamento rendono necessario un ammodernamento di queste navi attraverso la rottamazione di quelle non più in condizione di trasportare materiali rischiosi sul piano ambientale e la sostituzione di navi monoscafo,

meno efficienti, con navi a doppio scafo, più sicure. Illustra quindi gli articoli 2 e 3 che stabiliscono la misura del contributo per la demolizione del naviglio e le modalità di concessione del contributo stesso e si sofferma sull'articolo 4 che stabilisce di limiti di operatività e decadenza dai benefici. Gli articoli 5 e 6 riguardano invece il tema della sicurezza del trasporto marittimo, e mentre il primo contiene norme per il controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale, il secondo autorizza la spesa di 13 miliardi annui da parte del Ministero dei trasporti per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS – *Global Maritime Distress and Safety System*). Auspica infine una rapida approvazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE, poiché non vi sono interventi, dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per domani, 7 febbraio 2001, alle ore 18.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 4975 concernente nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

406^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole, Nocera.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che in tale seduta era iniziata la discussione generale in cui aveva preso la parola ed erano altresì intervenuti i senatori Minardo, Bianco, Cusimano e (per un chiarimento) il senatore Preda.

Ricorda altresì che nella scorsa settimana si sono svolte alcune audizioni informali in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con gli operatori della filiera e gli organismi di indirizzo e preposti ai controlli per approfondire il contenuto del provvedimento in esame. Dà quindi la parola al relatore per ulteriori chiarimenti ed informazioni, in relazione alle decisioni da assumere sull'ordine dei lavori.

Il relatore PIATTI, ricordata la rilevanza del lavoro di approfondimento svolto con le audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, informa di avere mantenuto costanti contatti sia con il Commissario straordinario preposto al coordinamento delle iniziative per l'emergenza della BSE sia con gli organi di Governo interessati, che stanno lavorando all'ipotesi, già preannunciata, di arrivare all'ado-

zione di un secondo decreto per lo stanziamento dei preannunciati 300 miliardi per interventi a favore della filiera produttiva. Anche alla luce della originaria fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione alle ore 19 di oggi, invita la Commissione a valutare se sia ancora opportuno procedere nell'*iter* del decreto in esame, nella prospettiva della successiva emanazione di un secondo decreto-legge, con il rischio di sovrapposizione di contenuti normativi, oppure se non sia invece preferibile posporre il termine per la presentazione degli emendamenti all'adozione del preannunciato nuovo decreto-legge, al fine di tenerne conto nella formulazione delle proposte emendative. Nel far rilevare che l'ipotesi di uno slittamento dell'*iter* è stata prospettata dal rappresentante del Governo nella odierna riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che avrebbe comunque trasferito il decreto al calendario dell'Assemblea della prossima settimana, dichiara di ritenere preferibile la seconda ipotesi prospettata, anche tenuto conto dei tempi di adozione del decreto (presumibilmente all'esame del Consiglio dei ministri di venerdì prossimo).

Si svolge quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore CUSIMANO, nell'osservare che il nuovo preannunciato decreto non potrà arrivare prima di martedì prossimo, rileva che occorrerà tempo adeguato per esaminare le disposizioni in esso contenute, tanto più che si tratta di questioni all'esame del Governo da molto tempo e che richiedono adeguati tempi di approfondimento anche in sede parlamentare. Esprime inoltre profonda preoccupazione per la situazione determinatasi e si chiede da quali fonti verranno attinte le risorse finanziarie necessarie per gli interventi indispensabili a favore degli operatori del settore.

Il senatore BETTAMIO chiede preliminarmente se le provvidenze fiscali e gli aiuti preannunciati siano già operativi.

Dopo che il sottosegretario NOCERA ha informato che è in corso la verifica in ordine alla operatività immediata di tali misure, ha nuovamente la parola il senatore BETTAMIO, il quale sottolinea che l'emergenza connessa alla BSE costituisce un tipico caso in cui il Governo avrebbe dovuto procedere tempestivamente con lo strumento della decretazione d'urgenza, per assicurare la massima operatività agli interventi. Conviene comunque con la soluzione prospettata dal relatore, nonchè con l'impostazione del senatore Cusimano, sulla opportunità di attendere l'emanazione del nuovo decreto per affrontare, con un esame complessivo delle nuove misure governative, tutte le questioni sul tappeto. Si dichiara in ogni caso disponibile a prevedere accelerazioni dei tempi di esame, ove ciò si renda necessario, ipotizzando anche sedute straordinarie dell'Assemblea.

Il senatore ANTOLINI conviene sull'ipotesi del relatore di aspettare l'adozione del nuovo decreto-legge sospendendo l'esame del decreto in es-

sere, di cui anche il Governo sembra riconoscere le difficoltà operative, e formula l'auspicio che si adottino le misure indispensabili per il comparto, che costituiscono un atto dovuto nei confronti dei produttori e degli allevatori. Infine sollecita l'Esecutivo ad evitare che – come è successo a Verona – insieme ai nuclei dei NAS arrivino, prima ancora dei controlli preliminari, gli invii della televisione.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha dichiarato di convenire con il senatore Antolini, ha la parola il senatore BEDIN, il quale osserva che il Governo sta operando correttamente, tenuto anche conto che era difficile risolvere tutti i problemi con il primo decreto, adottato prima dell'ultimo Consiglio europeo agricolo di fine gennaio. Conviene quindi sull'ipotesi di organizzare i tempi di esame dell'attuale decreto alla luce della preannunciata adozione del nuovo provvedimento di urgenza. Ritiene infine che le notizie alla stampa siano state fornite da ambienti riconducibili allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali e ribadisce l'esigenza che l'Esecutivo sia pienamente rispettoso delle procedure scientifiche nella loro interezza.

Dopo che il senatore CORTIANA ha chiesto chiarimenti in ordine alla questione da ultimo sollevata dal senatore Bedin e dopo che il senatore RECCIA, dichiarando di convenire con il senatore Bedin, si è associato alla richiesta di chiarimenti, ha la parola il senatore PREDA che conviene con l'ipotesi prospettata dal relatore di organizzare i tempi di esame del decreto tenendo conto della preannunciata adozione di un nuovo strumento d'urgenza. Nello stigmatizzare quindi la strumentalizzazione avvenuta sulla carne in scatola destinata ai militari in servizio, ritiene che ognuno si debba attenere al rigoroso rispetto dei propri ruoli (politici e tecnici) al fine di ricostituire la piena fiducia dei consumatori sugli alimenti.

Ha quindi la parola il senatore BUCCI il quale richiama l'attenzione sulla irresponsabilità delle dichiarazioni recentemente rese, in ordine alle questioni collegate alla BSE, da parte di molti esponenti del Governo (Ministri e Sottosegretari), oltre che sul tenore delle informazioni rese dai mezzi di comunicazione a livello nazionale, sottolineando come l'opinione pubblica abbia il diritto di aspettarsi da tutti un maggiore senso di responsabilità.

Dopo una interruzione del senatore CORTIANA (che invita ad evitare strumentalizzazioni), ha la parola il presidente SCIVOLETTO che sottolinea l'opportunità di attenersi al tema dell'ordine dei lavori, salva la piena legittimità di formulare critiche in relazione alle questioni sollevate.

Dopo brevi ulteriori interventi dei senatori CUSIMANO, RECCIA e BETTAMIO, il PRESIDENTE prende atto dell'orientamento espresso da

tutti i senatori intervenuti favorevoli alla proposta del relatore di sospendere l'*iter* del provvedimento in titolo, anche in vista della fissazione di un nuovo termine per la presentazione di eventuali emendamenti, alla luce della preannunciata presentazione, da parte del Governo, di un nuovo decreto d'urgenza sulla materia.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario NOCERA si riserva ulteriori approfondimenti in ordine alle questioni sollevate nel dibattito, in particolare dai senatori Antolini e Bedin.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

360^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Piccoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Gli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.2 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Vengono dichiarati inammissibili gli emendamenti 1.5 e 1.6.

L'emendamento 1.3 è fatto proprio dal senatore DEMASI, che lo illustra. Si tratta di una modifica di natura tecnica, finalizzata a sopprimere una parte del comma 2 che rischia di dar luogo a difficoltà interpretative. Non si comprende, infatti, la ragione dell'esplicito riferimento agli autocarri e ai natanti ed, inoltre, la previsione concernente l'utilizzazione del veicolo da parte di persona diversa dal proprietario può incidere negativamente sul regime delle esclusioni di garanzia.

Il relatore LARIZZA dichiara il proprio avviso contrario sull'emendamento 1.3. Precisa che, anche se talune proposte di modifica possono

essere condivisibili, l'esigenza di giungere all'approvazione definitiva del provvedimento lo induce, comunque, a formulare un orientamento di contrarietà sugli emendamenti.

L'emendamento 1.3 viene quindi posto ai voti.

Il senatore DEMASI dichiara il proprio voto favorevole, osservando che nel caso in cui i gruppi di maggioranza decidessero di respingere pregiudizialmente ogni proposta di modifica, sarebbe inutile procedere nell'illustrazione e nell'esame degli emendamenti presentati. Nel caso di specie, inoltre, l'emendamento ha natura esclusivamente tecnica ed è finalizzato a sopprimere una parte della disposizione che renderebbe problematica l'applicazione della riforma, con evidenti danni per gli utenti.

Si associa il senatore TURINI.

Il senatore PALUMBO dichiara il proprio voto contrario, sottolineando che la finalità del comma 2, così come approvato dalla Camera, è quella di rendere più trasparenti le tariffe e le condizioni contenute nelle polizze assicurative.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, l'emendamento 1.3 viene respinto.

Viene quindi accolto senza modifiche l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 2.1, osservando che di fronte alle rilevanti modifiche introdotte dalla Camera è inaccettabile che vi sia una preclusione verso le correzioni proposte in terza lettura. Anche il Governo ha, peraltro, presentato un proprio emendamento.

Il senatore TRAVAGLIA illustra l'emendamento 2.2, auspicando che, quanto meno sulle proposte di modifica di natura tecnica, vi sia disponibilità da parte del relatore e del Governo.

Il senatore DEMASI si chiede se sia giuridicamente corretto attribuire alla potestà dell'ISVAP un provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Con il parere contrario del relatore e del Governo gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono posti ai voti e respinti.

Viene accolto senza modifiche l'articolo 2.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 3.1, osservando che la previsione del diritto di accesso a favore dei danneggiati, a conclusione

dei procedimenti di valutazione, può dar luogo a problemi di tutela della riservatezza, specie in presenza di dati particolarmente sensibili.

Il senatore MUNGARI ritiene che la norma non sia corretta, in quanto sembra riferirsi ad una situazione pregressa e non tiene conto del fatto che attualmente l'accesso agli atti è gestito da servizi organizzati in società per azioni. Si tratta, quindi, di una disposizione di difficile applicazione, che sarebbe preferibile sopprimere.

Con il parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 3.1 viene posto ai voti e respinto.

Sono accolti senza modifiche gli articoli 3 e 4.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 5.45, 5.35, 5.34, 5.38, 5.41, 5.44, 5.37, 5.39, 5.36, 5.43, 5.42 e 5.40.

Il senatore DEMASI fa propri ed illustra gli emendamenti 5.3, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.1. Illustra, altresì, gli emendamenti 5.48, 5.51, 5.49, 5.50 e 5.52.

Il senatore PALUMBO fa propri ed illustra gli emendamenti 5.10, 5.11, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.30, 5.9, 5.8 e 5.12.

Il senatore Athos DE LUCA illustra l'emendamento 5.54.

Il senatore MUNGARI illustra l'emendamento 5.13, precisando che la disposizione contenuta al comma 4 reintroduce una differenziazione nei risarcimenti sulla base di una valutazione discrezionale del giudice delle condizioni soggettive del danneggiato. Tenendo conto del fatto che per le lesioni inferiori a cinque punti di invalidità non vi è possibilità di danno ulteriore, si determina, in tal modo, uno stravolgimento del sistema delle tabelle. L'assenza di limiti per tale ulteriore risarcimento non consentirà, come è successo finora, alle compagnie di compiere una precisa valutazione delle riserve e la norma appare peraltro in netto contrasto con l'obiettivo di giungere ad una uniformità dei risarcimenti a livello territoriale. È facilmente prevedibile un incremento dei costi dei sinistri con successivo accrescimento del fabbisogno tariffario. È auspicabile, quindi, la soppressione del comma 4 o una sua modifica nel senso indicato dall'emendamento 5.13.

Il senatore DE CAROLIS, illustrando l'emendamento 5.24, dichiara di considerare opportuna la fissazione di un limite quantitativo per l'ulteriore risarcimento. In considerazione dell'esigenza di non apportare modi-

fiche al testo approvato dalla Camera, ritira l'emendamento riservandosi di presentare uno specifico ordine del giorno.

Il presidente CAPONI dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 5.53, 5.14, 5.18, 5.33, 5.15, 5.46, 5.47, 5.19, 5.17, 5.20, 5.21, 5.31 e 5.32. Dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 5.16, 5.55, 5.6, 5.22 e 5.29.

Il relatore LARIZZA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il sottosegretario DE PICCOLI concorda con tale parere e ricorda che tutte le associazioni di categoria e la quasi totalità delle associazioni dei consumatori hanno sottoscritto l'accordo che è alla base del testo presentato dal Governo. L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di uniformare i risarcimenti dei danni alla persona di lieve entità, che attualmente presentano notevoli diversificazioni a livello territoriale. Consegna, quindi, alla Presidenza un documento dell'ISVAP da cui risultano tali diversificazioni. A suo avviso, il punto di equilibrio che si raggiunge con le norme proposte è soddisfacente: solo in tre realtà territoriali, infatti, si avrebbe una diminuzione dei risarcimenti, mentre in tutte le altre, essi verrebbero confermati o incrementati. È prevista, inoltre, un'azione di monitoraggio e di verifica in fase attuativa. Fa presente, infine, che il comma 4 è stato inserito, su iniziativa parlamentare, anche per evitare possibili profili di incostituzionalità e che, in ogni caso, essendo già definiti i parametri del risarcimento, le eventuali maggiorazioni non potrebbero non tenerne conto.

Il senatore PALUMBO, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 5.10, 5.11, 5.9, 5.8, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.12 e 5.30.

Il senatore MUNGARI aggiunge la propria firma e fa proprio l'emendamento 5.24.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.45, 5.35, 5.48, 5.1, 5.2, 5.54, 5.34, 5.51, 5.49, 5.3, 5.38, 5.41, 5.44, 5.37, 5.39, 5.36, 5.43, 5.13, 5.24, 5.50, 5.4, 5.42, 5.52, 5.40 e 5.5.

Viene quindi posto in votazione, senza modifiche, l'articolo 5.

Il senatore DEMASI dichiara il proprio voto contrario. Ritiene che la formulazione dell'articolo dia luogo a gravi problemi interpretativi. Si chiede, ad esempio, quale sia il significato da attribuire all'espressione «più che proporzionale» contenuta al comma 2, lettera *a*) e quale sarà l'effetto della valutazione delle «condizioni soggettive» previste al comma 4. È evidente che non vi sarà certezza per gli operatori e che quegli stessi

obiettivi di equità e di uniformità richiamati dal rappresentante del Governo saranno vanificati dall'applicazione discrezionale consentita proprio dal comma 4.

Il senatore MUNGARI ribadisce l'esigenza di valutare con razionalità le conseguenze delle disposizioni che si vogliono approvare. A suo avviso, l'inserimento del comma 4 vanifica l'obiettivo di uniformità che era alla base dell'accordo sottoscritto dalle associazioni di categoria. Occorre tener presente l'esperienza degli altri paesi europei, in cui non è praticamente conosciuto questo tipo di risarcimento ed è necessario considerare gli effetti che potranno prodursi sui bilanci delle compagnie. Sottolinea, in proposito, il rischio di ritornare alla situazione negativa già verificatasi in anni passati con la conseguenza che si verrebbero a creare rilevanti perdite tecniche a carico del sistema, che si ripercuoteranno inevitabilmente anche sugli utenti del servizio. Giova ricordare le numerose procedure di liquidazione coatta amministrativa che si determinarono negli anni '70, con ricadute negative anche sui terzi danneggiati.

Il senatore TURINI manifesta la preoccupazione che il punto di equilibrio raggiunto dal provvedimento determini, in concreto, un peggioramento per la tutela dei danneggiati.

Il senatore WILDE si chiede se effettivamente l'introduzione del comma 4 sia efficace per il superamento dei possibili dubbi di costituzionalità della norma.

L'articolo 5 viene, infine, accolto.

Il presidente CAPONI, precisato che non sono stati presentati emendamenti sull'articolo 6, peraltro non modificato dalla Camera, invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 7.18, 7.24, 7.19, 7.20, 7.21 e 7.22.

Il senatore TRAVAGLIA fa propri ed illustra gli emendamenti 7.29, 7.28, 7.30, 7.31, 7.26, 7.25, 7.32, 7.33, 7.34 e 7.27.

Il senatore PIREDDA dà per illustrato l'emendamento 7.10.

Il senatore DEMASI illustra gli emendamenti 7.17, 7.15, 7.16, 7.14, 7.13, 7.12 e 7.11.

Il relatore LARIZZA, nell'esprimere parere contrario su tutte le proposte di modifica presentate, sottolinea l'incongruenza di richiedere la soppressione dell'intero articolo 7, che prevede la definizione di impor-

tanti misure di riforma per i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Si associa il rappresentante del Governo.

Il presidente CAPONI dichiara inammissibili gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9.

Vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.18, 7.29, 7.24, 7.28, 7.19, 7.17, 7.30, 7.31, 7.15, 7.20, 7.21, 7.22, 7.16, 7.26, 7.14, 7.25, 7.32, 7.13, 7.33, 7.12, 7.34, 7.11, 7.27 e 7.10.

Viene quindi accolto, senza modifiche, l'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il senatore TRAVAGLIA fa propri ed illustra gli emendamenti 8.23, 8.22, 8.18, 8.19, 8.20, 8.24, 8.21, 8.25, 8.26 e 8.27.

Il senatore MACONI dà per illustrati gli emendamenti 8.28 e 8.17.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 8.16, 8.14 e 8.15.

Il senatore PIREDDA dà per illustrato l'emendamento 8.5.

Il senatore DEMASI illustra gli emendamenti 8.13, 8.11, 8.12, 8.10, 8.8 e 8.7. Con riferimento all'emendamento 8.12, sottolinea l'esigenza di prevedere uno specifico punto concernente l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile. Esprime, anzi, il proprio stupore per la soppressione di una analoga disposizione contenuta nel testo licenziato in prima lettura. Quanto agli emendamenti 8.10 e 8.13, sottolinea che essi sono finalizzati a rendere più incisiva la formulazione delle relative disposizioni. Appare, infatti, necessario prevedere, sulla base del principio di sussidiarietà, interventi efficaci dello Stato in presenza di una eventuale inerzia delle regioni.

Il presidente CAPONI dichiara decaduto l'emendamento 8.2 ed inammissibili gli emendamenti 8.6, 8.1, 8.3 e 8.4. È altresì inammissibile, sulla base del parere contrario formulato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, l'emendamento 8.9.

Il senatore MACONI ritira gli emendamenti 8.28 e 8.17, riservandosi di presentare uno specifico ordine del giorno.

Sono, quindi, posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.16, 8.23, 8.14, 8.22, 8.13, 8.18, 8.5, 8.11, 8.12, 8.19, 8.20, 8.10, 8.24, 8.21, 8.25, 8.15, 8.8, 8.26, 8.7 e 8.27.

Viene accolto senza modifiche l'articolo 8.

Il presidente CAPONI dichiara inammissibile l'emendamento 9.1.

Viene accolto senza modifiche l'articolo 9.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4339-B**Art. 1.****1.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1 aggiungere alla fine del capoverso: «Il periodo di applicazione dei premi annuali di riferimento non può essere inferiore ad un anno».

1.3

PIREDDA, BOSI, DEMASI

Al comma 2 sopprimere le parole da: «autocarri e natanti soggetti alla disciplina» sino a: «dalla tariffa di riferimento usata».

1.4

PIREDDA, BOSI

Sopprimere il comma 3.

1.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La flessibilità tariffaria, in ogni modo concessa dalle compagnie di assicurazione a singoli assicurati o a categorie di assicurati o a zone territoriali, forma parte integrante del premio e come tale diventa base di calcolo per le annualità successive. La disdetta dei contratti, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, deve essere

inviata a mezzo fax o raccomandata, 30 giorni prima della data indicata in polizza. I premi, le classi di merito e le regole evolutive *bonus malus* debbono far riferimento esclusivamente alla tabella CIP».

1.5

PIREDDA, BOSI

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «1300» con l'altra: «1600».

1.6

PIREDDA, BOSI

Al comma 3, lettere b), c), d), e), f) sostituire la parola: «1300» con l'altra: «2000» e dopo la parola: «benzina» aggiungere l'altra: «diesel».

Art. 2.**2.1**

WILDE, CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire tre milioni a lire nove milioni» con le altre: «da lire 10 milioni a lire 15 milioni».

2.2

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 5, sostituire le parole: «con provvedimento dell'ISVAP» con le altre: «con Decreto del Presidente della Repubblica sentito l'ISVAP».

Art. 3.**3.1**

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché ai danneggiati».

Art. 5.**5.53**

PINGGERA, THALER HAUSERHOFER, MELONI

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

5.16

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1 sostituire le parole: «entro 60 giorni..» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Entro sessanta giorni, l'assicuratore formula ai danneggiati o ai loro aventi diritto, congrua offerta mettendo a disposizione degli stessi la totalità della somma oggetto dell'offerta, ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta».

5.45

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

5.35

WILDE, CASTELLI

Al comma 2, sopprimere la parola: «di lieve entità».

5.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «9 per cento» con le altre: «6 per cento».

5.48

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ogni punto percentuale di invalidità», aggiungere le altre: «aggiuntivo a quello riconosciuto per la invalidità limitante l'efficienza lavorativa del danneggiato».

5.1

MAGNALBÒ, DEMASI, TURINI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dall'undicesimo anno», con le altre: «dal ventunesimo anno».

5.10

CIMMINO, TURINI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dall'undicesimo anno», con le altre: «dal ventunesimo anno».

5.18

PIREDDA, BOSI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dall'undicesimo anno» con le altre: «dal ventunesimo anno».

5.33

CALLEGARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dall'undicesimo anno» con le altre: «dal ventunesimo anno».

5.2

MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «un milione duecentomila», con le altre: «due milioni di lire».

5.25

NAPOLI Roberto

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «un milione duecentomila» con le altre: «due milioni».

5.15

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «un milione duecentomila» con le altre: «un milione ottocentomila».

5.11

CIMMINO, PALUMBO

Al comma, 2, lettera a), sostituire le parole: «lire un milione duecentomila» con le altre: «lire due milioni».

5.46

MELONI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «un milione duecentomila» con le altre: «due milioni».

5.54

ATHOS DE LUCA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «un milione duecentomila» con le altre: «due milioni».

5.34

WILDE, CASTELLI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila» con le altre: «il valore del primo punto va da un minimo di lire un milione cinquecentomila ad un massimo di tre milioni».

5.51

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: «L'importo così determinato» fino a: «anno di età».

5.47

MELONI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire centomila per ogni giorno di inabilità assoluta; per ogni giorno di inabilità parziale è liquidato un importo di lire cinquantamila».

5.26

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire centomila per ogni giorno di inabilità assoluta; per ogni giorno di parziale è liquidato un importo di lire cinquantamila».

5.49

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire centomila per ogni giorno di inabilità assoluta; e un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di inabilità parziale».

5.9

CIMMINO, PALUMBO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «settantamila», con l'altra: «centomila».

5.19

PIREDDA, BOSI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «settantamila», con l'altra: «centomila».

5.17

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «settantamila» con l'altra: «novantamila».

5.3

MAGNALBÒ, TURINI, DEMASI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «lire settantamila», con le altre: «lire centomila».

5.38

WILDE, CASTELLI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di lire settantamila» con le altre: «dal minimo di lire settantamila ad un massimo di lire centomila».

5.41

WILDE, CASTELLI

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «settantamila» con le altre: «centomila».

5.44

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

5.37

WILDE, CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «la lesione all'integrità» fino alla fine con le altre: «ogni altro pregiudizio della persona arrecato dalle lesioni e dall'invalidità al lesa, diverso dalle efficienze lavorative, cioè delle capacità di essere utili per sé e per gli altri».

5.39

WILDE, CASTELLI

Al comma 3 sopprimere le parole: «il danno biologico è risarcibile» fino alla fine del comma.

5.8

CIMMINO, PALUMBO

Alla fine del comma 3 aggiungere le parole: «e anche nelle sue proiezioni dinamico relazionali».

5.36

WILDE, CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il danno alla capacità lavorativa va valutato col protocollo e con la tabella delle invalidità del decreto ministeriale 5/2/1992, n. 43 e va liquidato ai lesi con reddito reale, con la capitalizzazione del reddito annuo, ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 26/2/1977, n. 39; ed ai lesi che non hanno reddito reale (bambino, studente, casalinga, anziano, disoccupato etc) con la capitalizzazione di un reddito virtuale annuo, che non può essere inferiore al reddito del minimo-valore-uomo, come disposto dal 3° comma dell'articolo 4 della legge n. 39 del 1977 e che non può essere superiore a lire cinquantamiloni. Le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie per il calcolo del danno alla capacità lavorativa sono calcolate sulle tavole di mortalità più recenti dell'Istat e sul tasso di interesse del denaro del 4,50%».

5.43

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

5.13

MUNGARI, TRAVAGLIA

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se la lesione all'integrità psico-fisica è superiore a cinque punti di invalidità permanente, l'ammontare del danno da invalidità permanente determinato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice, con specifica motivazione, in misura non superiore al quinto, tenuto conto delle circostanze del caso concreto».

5.24

DE CAROLIS, MUNGARI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico permanente può essere ulteriormente risarcito dal giudice, con idonea motivazione, nel limite massimo di un quinto, per tener conto di particolari circostanze del caso concreto»

5.27

NAPOLI Roberto, PALUMBO

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È liquidato a titolo di danno morale un importo da un minimo del 25% sino al 50% dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, costituito dalla somma di quanto liquidato a titolo di invalidità permanente e di quanto liquidato a titolo di invalidità temporanea. La determinazione di tali percentuali è rimessa alla discrezionalità del magistrato in considerazione delle peculiarità del danneggiato e dello specifico tipo di lesione riportata dal danneggiato».

5.50

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è liquidato a titolo di danno morale un importo da un minimo del 25 per cento sino al 50 per cento di quello riconosciuto a titolo di danno biologico, costituito dalla somma di quanto liquidato a titolo di invalidità permanente e di quanto liquidato a titolo di invalidità temporanea. La determinazione di tale percentuale è rimessa alla discrezionalità del magistrato in considerazione delle peculiarità del danneggiato e dello specifico tipo di lesione riportata».

5.4

MAGNALBÒ

Alla fine del comma 4, aggiungere le parole: «e anche nelle sue proiezioni dinamico-relazionali».

5.20

PIREDDA, BOSI

Alla fine del comma 4, aggiungere le parole: «e anche nelle sue proiezioni dinamico relazionali».

5.28

NAPOLI Roberto, PALUMBO

Il comma 5 è abrogato.

5.42

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

5.52

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Sopprimere il comma 5.

5.21

PIREDDA, BOSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato».

5.40

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

5.5

MAGNALBÒ

Al comma 6, sopprimere le parole: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

5.12

CIMMINO, PALUMBO

Al comma 6, sopprimere le parole: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

5.31

CALLEGARO

Al comma 6, sopprimere le parole: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

5.30

NAPOLI Roberto, PALUMBO

Al comma 7 sostituire le parole: «da professionisti» con le altre: «da avvocati o praticanti avvocati rispettivamente iscritti all'Albo ed al Registro, che dovranno essere liquidati contestualmente al danno e determinati in conformità alle Tariffe Forensi».

5.32

CALLEGARO

Al comma 7 sostituire le parole: «da professionisti» con le altre: «da avvocati o praticanti avvocati rispettivamente iscritti all'Albo degli Avvocati ed al Registro dei patrocinatori».

5.55

CIMMINO

Alla fine del comma 7, dopo le parole: «indicando l'importo corrisposto», aggiungere le altre: «o da corrispondere nella quietanza di liquidazione».

5.6

MAGNALBÒ

Alla fine del comma 7, dopo le parole: «l'importo corrisposto», aggiungere le altre: «o da corrispondere nella quietanza di liquidazione».

5.22

PIREDDA, BOSI

Alla fine del comma 7 sostituire le parole: «indicando l'importo corrisposto» con le altre: «indicando nella quietanza di liquidazione l'importo corrisposto o da corrispondere».

5.29

NAPOLI Roberto

L'ultimo capoverso del comma 7 è abrogato.

Art. 7.

7.18

WILDE, ANTOLINI

Sopprimere l'articolo.

7.29

D'ALÌ, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere l'articolo.

7.24

WILDE, ANTOLINI

Stralciare l'articolo 7.

7.28

D'ALÌ, MUNGARI, TRAVAGLIA

Stralciare l'articolo 7.

7.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1 sostituire la parola: «sentita», con le altre: «di concerto con».

7.19

WILDE, ANTOLINI, CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

7.17

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 2, dopo le parole: «dopo aver acquisito il parere» aggiungere le altre: «delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».

7.30

D'ALÌ, MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «dopo aver acquisito il parere» aggiungere le altre: «delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e».

7.31

D'ALÌ, MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, entro quaranta giorni,».

7.15

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 2 sopprimere le parole: «, entro quaranta giorni,».

7.20

WILDE, ANTOLINI, CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «quaranta» con le altre: «centoventi».

7.21

WILDE, ANTOLINI, CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «quaranta» con le altre: «sessanta».

7.22

WILDE, ANTOLINI, CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «quaranta» con le altre: «novanta».

7.16

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 2 dopo le parole: «sono trasmessi» aggiungere le altre: «previa consultazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».

7.26

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ

Al comma 2 dopo le parole: «sono trasmessi» aggiungere le altre: «previa consultazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».

7.14

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 2 sostituire le parole: «il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia» con le altre: «il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.25

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ

Al comma 2 sostituire le parole: «il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia» con le altre: «il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.32

D'ALÌ

Al comma 2, sopprimere le parole: «; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

7.13

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 2 sopprimere il secondo capoverso.

7.33

D'ALÌ

Al comma 2 sopprimere il secondo capoverso.

7.12

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 3 sopprimere le parole: «creare le condizioni per».

7.34

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ

Al comma 3 sopprimere le parole: «creare le condizioni per».

7.11

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «individuando i presupposti per l'istituzione di» con l'altra: «istituendo».

7.27

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «individuando i presupposti per l'istituzione di» con l'altra: «istituendo».

7.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le parole: «particolare attenzione viene assicurata alla salvaguardia di coltivare razze di animali di allevamento autoctone e tradizionali».

7.10

PIREDDA, BOSI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «comprese quelle relative» fino a: «fonti alternative di reddito».

7.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «ed assicurando la qualità dei prodotti» con le altre: «di produzioni tipiche e biologiche assicurando».

7.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera e) sopprimere le parole: «e di qualità».

7.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera g) sostituire le parole: «per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa» con le altre: «valorizzando, anche

attraverso la rimodulazione della spesa, le produzioni a maggiore contenuto di lavoro, sostenendo azioni di politica del lavoro, promuovendo servizi efficienti alle aziende ed ai lavoratori, anche per favorire l'emersione dell'economia irregolare, sommersa e le forme illegali del caporalato».

7.6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera h) dopo le parole: «la cura» aggiungere le altre: «la rivitalizzazione».

7.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera h) aggiungere in fine la parola: «sostenibile».

7.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera i) sostituire le parole: «lo sviluppo sostenibile» con le altre: «la conservazione, lo sviluppo duraturo, nonché sostenibile».

7.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera i) aggiungere in fine le parole: «favorendo in particolare la promozione di varietà autoctone tenendo conto del registro nazionale dei cloni forestali di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 1973, n. 269».

Art. 8.

8.16

WILDE, ANTOLINI

Sopprimere l'articolo.

8.23

D'ALÌ, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere l'articolo.

8.14

WILDE, ANTOLINI

Stralciare l'articolo.

8.22

D'ALÌ, TRAVAGLIA, MUNGARI

Stralciare l'articolo.

8.13

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «creando le condizioni per» con l'altra: «favorendo».

8.18

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ, MUNGARI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «creando le condizioni per» con l'altra: «favorendo».

8.5

PIREDDA, BOSI

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «la certificazione delle attività».

8.6

PIREDDA, BOSI

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «l'impresa agricola» inserire le altre: «inclusa la vendita diretta dei prodotti ai consumatori in appositi luoghi concordati con i comuni».

8.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «di ricerca, formazione» con le altre: «di formazione».

8.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «della qualità dei prodotti alimentari» con le altre: «delle produzioni tipiche e biologiche».

8.11

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) estensione dell'ambito di operatività del Fondo per lo sviluppo in agricoltura di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;».

8.12

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) incentivazione dell'imprenditoria giovanile;».

8.19

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ, MUNGARI

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) incentivazione dell'imprenditoria giovanile;».

8.20

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ, MUNGARI

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) estensione dell'ambito di operatività del Fondo per lo sviluppo in agricoltura di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;».

8.28

MACONI, PIZZINATO

Al comma 1, lettera z) sopprimere le parole: «l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché».

8.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1 sopprimere la lettera aa).

8.17

MACONI, PIZZINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

8.10

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 1, lettera bb) sopprimere le parole: «creare le condizioni atte a».

8.24

D'ALÌ, MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole: «creare le condizioni atte a».

8.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera cc) sopprimere le parole: «di qualità».

8.21

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, TRAVAGLIA, D'ALÌ, MUNGARI

Al comma 1 sopprimere la lettera gg).

8.9

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 1, lettera gg) sopprimere le parole: «, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali».

8.25

D'ALÌ, MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 1, lettera gg) sopprimere le parole: «, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali».

8.15

WILDE, ANTOLINI, CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

8.8

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 2 sostituire le parole: «fino a ventiquattro mesi» con le altre: «fino a dodici mesi».

8.26

D'ALÌ, MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2 sostituire le parole: «fino a ventiquattro mesi» con le altre: «fino a dodici mesi».

8.7

DEMASI, PONTONE, CUSIMANO

Al comma 2 sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le altre: «novantesimo giorno».

8.27

D'ALÌ, MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2 sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le altre: «novantesimo giorno».

Art. 9.

9.1

WILDE, CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse» con le altre: «nelle forme di un credito di imposta pari al 25 per cento delle spese ammesse».

361^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Piccoli.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 10.6, 10.21, 10.22 e 10.23.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 10.9.

Il senatore Athos DE LUCA illustra l'emendamento 10.20.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 10.10.

Il senatore DE CAROLIS illustra l'emendamento 10.19.

Il senatore PARDINI illustra gli emendamenti 10.8 e 10.7, precisando che essi sono finalizzati a superare taluni dubbi interpretativi.

Il sottosegretario DE PICCOLI illustra l'emendamento 10.3, ricordando che il Governo, nel corso dell'esame alla Camera, aveva prima formulato parere contrario sulla modifica e, successivamente aveva preso atto dell'orientamento prevalente che si era manifestato. Sugli effetti del riferimento anche al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999, sono state avanzate valutazioni divergenti: gli effetti risultanti dai

dati elaborati dal Ministero dell'industria, infatti, sono notevolmente inferiori rispetto a quelli previsti dall'Enel. Ritiene, tuttavia, che sia preferibile seguire la strada della negoziazione per il passaggio delle quote rispetto alla obbligatorietà prevista dal citato comma 4. Per questo, il Governo, tenuto anche conto del fatto che l'Enel è una società per azioni quotata in borsa, ha presentato l'emendamento 10.3, auspicandone l'approvazione.

Il senatore CARPI dà per illustrato l'emendamento 10.2.

Il senatore DEMASI illustra gli emendamenti 10.12, 10.13, 10.15, 10.17 e 10.14. Su tale ultima proposta osserva che esso tratta un aspetto fondamentale del processo di liberalizzazione in campo energetico. Si chiede quale sia l'orientamento prevalente nella maggioranza, considerando la diversità di posizioni espresse durante l'esame sia alla Camera che al Senato. In effetti, il mantenimento del riferimento al comma 4 può determinare una penalizzazione per l'Enel, ma è altrettanto vero che la sua soppressione creerebbe gravi difficoltà per la liberalizzazione del settore. La sua parte politica, pur essendo disponibile a ritirarlo, ha presentato l'emendamento per gli effetti che la modifica introdotta alla Camera può determinare in termini di squilibrio territoriale e quindi a svantaggio delle aree meno sviluppate. Dovrebbe, però, essere il Governo a chiarire se un coerente processo di liberalizzazione deve prevedere anche interventi di riequilibrio che impediscano effetti negativi per talune zone del Paese.

Il relatore LARIZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.3, 10.13 e 10.2, mentre invita a ritirare gli emendamenti concernenti le imprese elettriche minori. Sui restanti emendamenti formula avviso contrario.

Concorda il sottosegretario DE PICCOLI.

Il presidente CAPONI dichiara inammissibili gli emendamenti 10.5, 10.18 e 10.11. Dichiara altresì decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 10.4, 10.24 e 10.1.

Il senatore DE CAROLIS ritira l'emendamento 10.19 riservandosi di presentare uno specifico ordine del giorno.

Si associano i senatori TRAVAGLIA e WILDE che ritirano gli emendamenti 10.6, 10.9, 10.21, 10.22 e 10.23.

Il senatore CARPI si sofferma sulla situazione delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8 della legge n. 1643 del 1962, ricordando che esse rimasero escluse dalla nazionalizzazione del settore elettrico e che, pur essendo in numero rilevante, distribuiscono energia ad

un ambito limitato di utenti. Sarebbe, pertanto, significativo prevedere una particolare disciplina per tali società.

Il senatore WILDE si esprime in senso contrario sull'emendamento del Governo 10.3. A suo avviso, la norma approvata dalla Camera non dà luogo ad effetti negativi insormontabili per l'Enel. Occorre considerare, infatti, gli effetti del processo di diversificazione che è stato avviato dall'Enel soprattutto con l'acquisizione di Infostrada. È giusto quindi, confermare una scelta che va nella direzione di accelerare la liberalizzazione del mercato, mentre la posizione dominante dell'Enel, di fatto, rallenta tale processo e l'attuazione della borsa dell'elettricità. Sarebbe anche opportuno verificare gli effetti che la diversificazione ha determinato sulle attività proprie dell'Enel, nonché i dati recenti sull'indebitamento finanziario e sul decremento rilevante dei dipendenti.

Il senatore PALUMBO dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 10.2.

Il senatore DE LUCA Athos è dell'avviso che i dati ricordati dal rappresentante del Governo sugli effetti del riferimento al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999 dovrebbero far superare le preoccupazioni che si sono manifestate sull'argomento. Ritiene, quindi, che il testo dell'articolo 10 approvato dalla Camera sia complessivamente soddisfacente.

Il senatore GNUTTI osserva, sempre con riferimento all'emendamento 10.3 e agli altri di analogo contenuto, che nel momento in cui la gran parte delle forze politiche si dichiara a favore di scelte federalistiche o comunque di forte decentramento legislativo ed amministrativo, dovrebbe essere quasi automatica la scelta di demandare la distribuzione dell'energia elettrica a soggetti locali. Sembra, invece, che si voglia tornare indietro rispetto ad una norma, approvata dalla Camera, che costituisce un elemento di chiarezza ed è coerente con le prospettive di liberalizzazione del settore. In realtà, si parte da una concezione errata, secondo cui sarebbe indispensabile mantenere la tariffa unica sull'intero territorio nazionale. Da ciò deriva un'analisi non corretta della situazione e si giunge alla conclusione di continuare a sostenere l'Enel. Gli argomenti concernenti la svalutazione patrimoniale dell'ente, utilizzati anch'essi contro la stessa disposizione che si vuole modificare, appaiono assolutamente infondati, se è vero che la cessione delle quote non avverrebbe ovviamente a titolo gratuito. Auspica, pertanto, che gli emendamenti citati siano respinti.

Il senatore MACONI fa suo e ritira l'emendamento 10.8.

Il senatore DEMASI ritira gli emendamenti 10.12, 10.13 e 10.14.

Il senatore MICELE fa suo e ritira l'emendamento 10.7.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 10.20, 10.17, 10.10 e 10.15.

Sono approvati gli emendamenti, di identico contenuto, 10.3 e 10.2.

Con la modifica apportata è accolto l'articolo 10.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Il senatore TRAVAGLIA illustra l'emendamento 11.6, richiamando le considerazioni già svolte in discussione generale sulla necessità di eliminare un grave rischio determinato per talune aziende dall'attuale formulazione della norma, che potrebbe essere interpretata in senso fortemente penalizzante. Invita, pertanto, il Relatore a tener conto di tale situazione e ad esprimersi in senso favorevole sull'emendamento 11.6.

Il relatore LARIZZA ritiene che la questione sollevata dal senatore Travaglia sia sostanzialmente fondata. Al fine di evitare di apportare ulteriori modifiche al testo pervenuto dalla Camera, propone di presentare uno specifico ordine del giorno sull'argomento.

Il presidente CAPONI precisa di aver già provveduto a formulare un ordine del giorno.

Il senatore TRAVAGLIA si augura che tale soluzione possa essere sufficiente e ritira l'emendamento 11.6.

Il presidente CAPONI dichiara decaduti gli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4 e 11.1.

Il senatore WILDE ritira l'emendamento 11.5

L'articolo 11 viene quindi approvato senza modifiche.

L'emendamento 12.1 viene dichiarato decaduto.

Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 12.3, 12.2 e 12.4.

L'articolo 12 viene approvato senza modifiche.

Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4, 13.6 e 13.5. È dichiarato decaduto l'emendamento 13.1.

L'articolo 13 viene accolto senza modifiche.

Vengono anche accolti gli articoli 14 e 15, su cui non sono stati presentati emendamenti.

Gli emendamenti aggiuntivi 15.0.1 e 15.0.2 sono dichiarati inammissibili.

È accolto l'articolo 16, su cui non sono stati presentati emendamenti, mentre l'articolo 17 non ha subito modifiche nel corso dell'esame della Camera.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 18.1.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 18.2.

Gli emendamenti 18.1 e 18.2, con il parere contrario del Relatore e del Governo, sono posti ai voti e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 19.

Gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 sono dichiarati decaduti.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 19.8, 19.6, 19.7, 19.9 e 19.5.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 19.10.

Il relatore LARIZZA invita al ritiro degli emendamenti illustrati. In caso contrario esprime parere contrario.

Il sottosegretario DE PICCOLI, nel concordare con il parere formulato dal Relatore, invita, in particolare, al ritiro dell'emendamento 19.10, fornendo precisazioni sui livelli di rappresentanza delle associazioni di categoria.

Il senatore DEMASI accoglie tale invito e l'emendamento 19.10 viene ritirato.

Gli emendamenti 19.8, 19.6, 19.7, 19.9 e 19.5 sono posti ai voti e respinti.

È quindi accolto senza modifiche l'articolo 19.

L'emendamento 20.1 viene dichiarato decaduto.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 20.2, che con il parere contrario del Relatore e del Governo, viene respinto.

È accolto senza modifiche l'articolo 20.

Viene dichiarato inammissibile l'emendamento 21.2.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 21.1 che, con il parere contrario del Relatore e del Governo, viene respinto.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 22.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 22.1, 22.5, 22.2, 22.7, 22.6, 22.8, 22.3 e 22.10.

Il presidente CAPONI dichiara inammissibili gli emendamenti 22.9, 22.4 e 22.11.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo sono respinti tutti gli emendamenti illustrati dal senatore Wilde.

Viene accolto senza modifiche l'articolo 22.

Viene anche accolto l'articolo 23, su cui non sono stati presentati emendamenti.

L'emendamento 24.1 viene dichiarato decaduto.

Sono infine accolti senza modifiche gli articoli 24 e 25.

Il senatore DE CAROLIS illustra il seguente ordine del giorno:

0/4339-B/1/10

DE CAROLIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4339-B, recante: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»;

premesso che:

l'articolo 5 reca, tra l'altro, norme relative al risarcimento del danno biologico per lesione di lieve entità, al fine di uniformare i risarcimenti su tutto il territorio nazionale e di stabilizzare i costi dei risarcimenti stessi per gli effetti che essi hanno sui premi pagati dagli assicurati per la RC auto;

il comma 4 di detto articolo stabilisce, peraltro, che il danno biologico risultante dall'applicazione dei parametri fissati ai commi precedenti «viene ulteriormente risarcito» tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato e ciò senza alcun limite;

il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 4093 attualmente all'esame della Commissione giustizia, recante norme per il risarcimento del danno alla persona di qualunque entità, nel prevedere la facoltà per il giudice di adeguare il risarcimento del danno biologico che risulterebbe dall'applicazione dei parametri fissati dalla legge in funzione di particolari circostanze del caso concreto, stabilisce che l'oscillazione in aumento o in diminuzione di detto risarcimento rispetto ai valori fissati dalla legge stessa possa essere di 1/5;

considerato che

la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 5 è tale da poter vanificare gli obiettivi complessivi perseguiti dal Governo in ordine al contenimento dell'inflazione;

occorre evitare il continuo incremento dei risarcimenti delle lesioni di lieve entità – già attualmente i più elevati d'Europa – per l'influenza che essi hanno sugli aumenti dei premi assicurativi per la RC auto, pur nel rispetto del diritto al risarcimento dei danneggiati;

impegna il Governo

a monitorare l'andamento del risarcimento del danno biologico di lieve entità, segnatamente per quanto riguarda la corretta applicazione del comma 4 ai soli casi di eccezionale particolarità, e se del caso ad intervenire per gli opportuni adeguamenti legislativi al fine di rendere effettiva l'uniformità dei criteri risarcitori su tutto il territorio nazionale nonché di garantire l'obiettivo del contenimento dell'inflazione.

Il sottosegretario DE PICCOLI concorda con il contenuto di tale ordine del giorno.

Il senatore DE CAROLIS insiste per la votazione e l'ordine del giorno è posto ai voti e approvato con il parere favorevole del Relatore e del Governo.

Il presidente CAPONI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4339-B/2/10

CAPONI, GAMBINI

Il Senato

considerato che, in attesa di una disciplina organica sul danno biologico, con il comma 2 dell'articolo 5 viene introdotto, per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento, un criterio di risarcimento a punto unico;

atteso che detto criterio risponde ad esigenze di abbattimento dell'elevato contenzioso giudiziario in atto presso i Tribunali, contribuisce a

rendere più rapidi i risarcimenti nell'interesse dei consumatori ed utenti e raccoglie le indicazioni contenute nel protocollo d'intesa raggiunto al tavolo di concertazione sull'assicurazione RC auto, istituito presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

considerato che tuttavia detta norma lascia aperti numerosi problemi, quali il raccordo tra invalidità fino al 9 per cento e quelle di grado immediatamente superiore, la fissazione di un criterio di omogeneità tra danni da circolazione stradale ed altri danni di pari entità conseguenti ad altri eventi di natura dolosa o colposa;

considerato che la determinazione in lire un milione duecentomila del primo punto di invalidità, nonché in lire settantamila per ogni giorno di inabilità temporanea, comportano, per taluni casi, la liquidazione di valori più bassi di quelli attualmente disposti da numerosi tribunali italiani.

Tutto ciò premesso

Ferma restando la necessità di procedere con sollecitudine alla definizione di un'organica disciplina sul danno biologico, si impegna il Governo, al fine di evitare rilevanti strascichi giudiziari, a realizzare gli opportuni raccordi tra lesioni da incidenti automobilistici ed incidenti di altra natura e tra lesioni inferiori o pari e superiori al 9 per cento, a realizzare un attento monitoraggio degli effetti dell'introduzione dei prima richiamati parametri monetari di riferimento, prevedendo, laddove se ne riscontrasse la necessità, interventi di aggiustamento e di aggiornamento di detti parametri, oltre quanto previsto al comma 6 dell'articolo in questione.

Il sottosegretario DE PICCOLI condivide il contenuto di tale ordine del giorno.

Su richiesta dei presentatori, l'ordine del giorno è posto ai voti e approvato con il parere favorevole del Relatore.

Il senatore GAMBINI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4339-B/3/10

GAMBINI

Il Senato

premessi che

l'ultimo capoverso del comma 7 dell'articolo 5 stabilire una nuova procedura per l'evidenziazione dei compensi dovuti ai professionisti nel caso venga richiesta la loro assistenza nei risarcimenti effettuati in via stragiudiziale.

La generica definizione di professionisti potrebbe ingenerare incertezze circa i soggetti detentori delle prerogative professionali per svolgere tali funzioni, mentre la definizione stessa del danno biologico richiamata

nel testo, facendo inequivocabilmente riferimento all'integrità psico-fisica della persona, si riferisse a compiti di tutela legale che dal nostro ordinamento sono riservati in maniera esclusiva ad una precisa figura professionale

Ribadisce che tali attività di consulenze e di assistenza nella fase stragiudiziale, per la tutela del diritto al risarcimento del danno ed alla quantificazione del medesimo, si devono intendere esclusivamente prerogative della figura professionale di avvocato o praticante avvocato regolarmente iscritto all'Albo e al Registro.

Tale ordine del giorno, su richiesta del presentatore, viene posto ai voti e approvato con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Governo.

Il senatore MACONI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4339-B/4/10

MACONI, PIZZINATO

Il Senato,

in relazione all'individuazione dei criteri direttivi della delega in materia di emersione dell'economia illegale e sommersa e in materia di introduzione di norme relative al lavoro atipico così come previsto dall'articolo 8, lettere z) e aa);

impegna il Governo

affinchè l'esercizio della delega avvenga richiamando la normativa vigente in materia di emersione dell'economia e tenendo conto che è in fase di discussione alla Camera un provvedimento che fissa norme di carattere generale per i lavori atipici in tutti i settori.

Tale ordine del giorno, su richiesta dei presentatori, viene posto ai voti e approvato con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Governo.

Il presidente CAPONI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4339-B/5/10

CAPONI, MACONI, PALUMBO, TRAVAGLIA

Il Senato,

premesso:

che il Regolamento CEE n. 17 del 1962 di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (attuali 81 e 82) stabilisce un potere della Commissione di infliggere ammende che variano da un minimo di mille Euro ad un massimo di un milione, aumentabile fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione;

che tale procedura è applicabile ai soli procedimenti che si svolgono davanti alla Commissione CE e che il regolamento non ha alcuna finalità di armonizzazione delle legislazioni nazionali;

che gli Stati membri dell'UE non hanno adottato il criterio del fatturato globale o lo hanno delimitato alla quota realizzata nel territorio nazionale;

che la legge n. 287 del 1990 prevede che l'Autorità garante «nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante»;

impegna il Governo

a definire, nell'interpretazione dell'articolo 11 del disegno di legge in votazione, laddove modifica l'articolo 15 della legge n. 287 del 1990, criteri di misura delle sanzioni, in caso di abuso di posizione dominante, basate sulla proporzionalità dell'infrazione e tali da non produrre effetti sperequativi sul piano patrimoniale per le imprese italiane rispetto a quelle degli altri paesi membri.

Tale ordine del giorno, su richiesta dei presentatori, viene posto ai voti e approvato con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Governo.

Il senatore DE CAROLIS illustra il seguente ordine del giorno:

0/4339-B/10/6

DE CAROLIS, WILDE, TRAVAGLIA, PIREDDA, TURINI, DEMASI

Il Senato,

premessi che al comma 2 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 4339-B è stata inserita la scadenza temporale del 31 dicembre 2005 per i diritti di società partecipate da Regioni, alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali;

atteso che tale modifica penalizza le imprese elettriche minori di cui agli articoli 4 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1043;

invita il Governo

ad intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni in essere prima della fissazione del suddetto termine.

Tale ordine del giorno, su richiesta dei presentatori, viene posto ai voti e approvato con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Governo.

Il senatore MACONI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4339-B/7/10

MACONI, CAZZARO, GAMBINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4339-B,

premessi che

la legge n. 388 del 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), all'articolo 103, comma 5, dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda alla concessione di agevolazioni per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico;

la legge n. 388 del 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), all'articolo 103, comma 6, stanziava la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale;

la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 7115 in cui, all'articolo 20, comma 10, ad integrazione di quanto già previsto dalla succitata legge n. 388 del 29 dicembre 2000, è stanziata la somma di ulteriori 110 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 103 della legge

n. 388 del 2000 senza tornare a specificare la ripartizione prevista in detto articolo 103;

impegna il Governo

ad emanare i bandi pubblici nei quali sono indicate tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, tenendo presente che la somma di ulteriori lire 110 miliardi per l'anno 2001 si deve intendere suddivisa per lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale, come da articolo 103, comma 6, della legge n. 388 del 2000.

Il sottosegretario PASSIGLI precisa che l'ordine del giorno, che condivide, ha un carattere prevalentemente tecnico ed è finalizzato ad agevolare l'attuazione di provvedimenti a favore del commercio elettronico.

Tale ordine del giorno, su richiesta dei presentatori, viene posto ai voti e approvato con il parere favorevole del Relatore.

La Commissione conferisce, infine, mandato al Relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche introdotte, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 22,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4339-B**Art. 10.****10.5**

MUNGARI

Nell'alea sostituire le parole: «interpretazione autentica» con la parola: «modifica».

10.18

PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «in Italia o all'estero» aggiungere le altre: «nonché alle concessioni di cui erano titolari dalla data suddetta società controllate direttamente o indirettamente da società quotate in borsa».

10.6

MUNGARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005».

10.9

WILDE, CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005».

10.19

DE CAROLIS

Al comma 2 sopprimere le parole: «in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005».

10.11

GIARETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 9, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 789, dopo le parole: "aventi non meno di 100.000 clienti finali", sono aggiunte le parole: "e le imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643". Alla fine del comma inserire il seguente periodo: "Alle suddette imprese minori il Ministro dell'industria rilascia la concessione per i comuni da esser già serviti"».

10.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

10.8

PARDINI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle richieste di cessione dei rami d'azienda presentate a norma ed entro la scadenza dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, le predette richieste si intendono accolte. Le società che hanno presentato tali richieste si intendono accolte. Le società che hanno presentato tali richieste sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, qualora avessero, al 31 marzo 2000, un numero di clienti finali non inferiore a

un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto delle richieste medesime"».

10.21

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, dopo le parole: «Le predette società» aggiungere le altre: «e imprese».

10.24

BESOSTRI

Al comma 3 sostituire le parole da: «Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato» fino a: «oggetto della richiesta» con le altre: «Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tali richieste; ove il Ministro non si sia pronunciato entro tale termine, tali richieste si intendono accolte. Le società che hanno presentato tali richieste sono ammesse alle procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4».

10.20

Athos DE LUCA

Al comma 3 sostituire le parole da: «Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato» fino a: «oggetto della richiesta» con le altre: «Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tali richieste; ove il Ministro non si sia pronunciato entro tale termine, tali richieste si intendono accolte. Le società che hanno presentato tali richieste sono ammesse alle procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4».

10.12

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 3, dopo le parole: «giorni dalla data di ricevimento della richiesta», aggiungere le altre: «che può essere presentata anche da imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, .8, della legge 6 dicembre

1962, n. 1643, a cui il Ministro dell'industria rilascia la concessione limitatamente ai Comuni da esse già serviti».

10.17

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 3, dopo le parole: «giorni dalla data di ricevimento della richiesta» aggiungere le altre: «che può essere presentata anche da imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, .8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

10.10

GIARETTA

Al comma 3, dopo le parole: «Le predette società» inserire le altre: «e le imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

10.13

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui ai commi 3 e 4» con le altre: «di cui al comma 3».

10.1

Roberto NAPOLI

Al comma 3 sostituire le parole: «di cui ai commi 3 e 4» con le altre: «di cui al comma 3».

10.3

IL GOVERNO

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di cui ai commi 3 e 4» con le altre: «di cui al comma 3».

10.14

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 3, dopo le parole: «comma 3», sopprimere le parole: «e 4».

10.2

CARPI, MICELE, PALUMBO

Al comma 3 sostituire le parole: «di cui ai commi 3 e 4» con le altre: «di cui al comma 3».

10.22

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Alla fine del comma 3 aggiungere: «Alle suddette imprese il Ministro dell'industria rilascia la concessione limitatamente ai Comuni da esse già serviti e la cessione (dei rami di azienda) avviene in conformità delle disposizioni del presente articolo».

10.15

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Alla fine del comma 3, sostituire le parole: «nel bacino territoriale» con le seguenti: «nei Comuni».

10.7

PARDINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine per provvedere di cui al secondo periodo dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal comma 3 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il termine stabilito dal primo periodo del predetto articolo 9, comma 5, per la presentazione delle richieste di cessione dei rami d'azienda».

10.23

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole "aventi non meno di 100.000 clienti finali" sono aggiunte le parole "e imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643"».

Art. 11.**11.2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

11.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

11.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere il capoverso 2-ter.

11.5

WILDE, CASTELLI

Al comma 3, capoverso 2-ter sostituire le parole: «100 milioni» con le altre: «trecento milioni».

11.1

Roberto NAPOLI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e le parole» fino alla fine.

11.6

TOMASSINI, TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e le parole »relativamente ai prodotti« fino alla fine.

Art. 12.**12.1**

Roberto NAPOLI

Al comma 5, sostituire le parole: «Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato», con le altre: «, al quale partecipano anche un rappresentante della Coopercredito Spa ed un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577».

12.3

Roberto NAPOLI

Al comma 7, dopo le parole: «essere costituite in forma cooperativa», aggiungere le altre: «essere promosse dalle Associazioni di rappresentanza assistenza a tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute».

12.2

Roberto NAPOLI

Al comma 7, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 50% delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per il restante in proporzione al patrimonio netto contabile delle società finanziarie, in base all'ultimo bilancio approvato, incrementato dal patrimonio netto delle cooperative partecipate alla data della domanda con esclusione delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali».

12.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, capoverso 4, sopprimere le parole: «distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni».

Art. 13.**13.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

13.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire le parole: «la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci» con le altre: «la totalità dei soci».

13.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le imprese artigiane costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata si applicano ai fini previdenziali e contributivi le aliquote per le imprese che esercitano attività industriale».

13.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge, le aliquote applicate ai fini previdenziali e contributivi per le imprese industriali e per le imprese artigiane, di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *b*) e *d*), della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono unificate. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto a determinare le nuove aliquote garantendo l'invarianza del gettito contributivo».

13.6

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata per le quali ricorrano le condizioni e le caratteristiche indicate nell'articolo 5 comma 2-bis della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla presente legge, che non si avvalgano del diritto ivi previsto, sono soggette alle medesime aliquote contributive applicate alle imprese artigiane».

«3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 83 miliardi di lire nel 2000 e a 167 miliardi di lire a decorrere dal 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

13.5

BORNACIN, PONTONE, DEMASI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata per le quali ricorrano le condizioni e le caratteristiche indicate nell'articolo 5, comma 2-bis della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla presente legge, che non si avvalgano del diritto ivi previsto, sono soggette alle medesime aliquote contributive applicate alle imprese artigiane».

«3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 83 miliardi di lire nel 2000 e a 167 miliardi a decorrere dal 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Art. 15.**15.0.1**

VEGAS

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 15-bis. – Modificazioni ed integrazioni al Decreto legislativo 9/1/1998 n. 427 attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

1. la lettera d) dell'articolo 1 del Decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 è sostituita dalla seguente: «bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto».

2. l'articolo 7 del Decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 è sostituito dal seguente: «obbligo di fidejussione:

a) il venditore non avente la veste di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto;

b) il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori;

c) delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore».

15.0.2

DE CAROLIS

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 15-bis. – Modificazioni ed integrazioni al Decreto legislativo 9/1/1998 n. 427 attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

1. la lettera d) dell'articolo 1 del Decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 è sostituita dalla seguente: «bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto».

2. l'articolo 7 del Decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 è sostituito dal seguente: «obbligo di fidejussione:

a) il venditore non avente la veste di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto;

b) il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori;

c) delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore».

Art. 18.**18.1**

WILDE, CASTELLI

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «società» aggiungere l'altra: «cooperative».

18.2

PONTONE, TURINI, DEMASI, BORNACIN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «aver conseguito un diploma» sino a: «in relazione al ramo di mediazione prescelto», con le altre: «aver conseguito un diploma di scuola di secondo grado, aver frequentato uno specifico corso di formazione professionale oppure aver effettuato un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi ed in ogni caso aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto».

Art. 19.**19.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere i commi 1 e 2.

19.8

WILDE, CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «linee guida per l'ammodernamento» con le altre: «linee guida per la razionalizzazione».

19.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le parole: «, escludendo comunque le aree comprese o adiacenti alle grandi strutture commerciali».

19.6

WILDE, CASTELLI

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «servizi minimi» con le altre: «servizi necessari».

19.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «attività commerciali integrative» aggiungere le altre: «esclusivamente collegate con le attività di vendita dei prodotti petroliferi e di servizio ai mezzi di trasporto che transitano nell'area di servizio».

19.7

WILDE, CASTELLI

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «attività commerciali» aggiungere le altre: «e di servizi».

19.9

WILDE, CASTELLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «maggiormente rappresentativa a livello nazionale».

19.10

PONTONE, TURINI, DEMASI, BORNACIN

Al comma 3 sostituire le parole: «le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori» con le altre: «le rappresentanze dei gestori aziendali, unitamente alla rappresentanza nazionale delle associazioni di categoria dei gestori»

19.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori».

19.5

WILDE, CASTELLI

Al comma 3 dopo le parole: «dei prezzi» aggiungere le altre: «massimi».

Art. 20.**20.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

20.2

WILDE, CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 21.**21.2**

VENTUCCI, TRAVAGLIA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 2, comma 2, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: *h*) promuovere e assistere le aziende del settore agro alimentare sui mercati esteri; all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle norme che gli stati richiedono per concedere lo *status* di agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale di ruolo che vi presta servizio. Qualora, in base alle norme e agli usi degli stati esteri la notifica come "agenzia governativa" non venga accettata o non assicuri alle unità operative ICE all'estero l'opportuna operatività e le prerogative ed esenzioni riconosciute agli uffici governativi, le stesse devono essere notificate come sezioni sviluppo scambi delle rappresentanze diplomatiche o consolari ivi operanti; il personale ICE di ruolo che vi presta servizio sarà a sua volta notificato come personale tecnico-amministrativo di dette rappresentanze. Il Ministero degli affari esteri, in presenza di particolari situazioni e per garantire la sicurezza delle persone, può valutare l'opportunità di notificare il personale ICE di ruolo che presta servizio presso le unità operative all'estero, come personale diplomatico».

21.1

WILDE, CASTELLI

Al comma 10, dopo le parole: «dell'abbigliamento e calzaturiero» aggiungere le altre: «e del settore turistico».

Art. 22.**22.1**

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

22.5

WILDE, CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e, in generale, nel campo delle comunicazioni».

22.2

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

22.7

WILDE, CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «prevalentemente» con le altre: «esclusivamente».

22.6

WILDE, CASTELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «individuati dal Ministero delle comunicazioni».

22.8

WILDE, CASTELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «individuati dal» fino alla fine del comma.

22.9

WILDE, CASTELLI

Al comma 4, sopprimere dalle parole: «il cui» fino alla fine del comma.

22.3

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

22.10

WILDE, CASTELLI

Al comma 5 sopprimere la parola: «direttamente».

22.4

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

22.11

WILDE, CASTELLI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «allo scopo» fino alla fine del comma.

Art. 24.

24.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

515^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario MORESE risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-04090 e n. 3-04091, presentate dai senatori Manzi ed altri, in quanto sebbene relative a due realtà geografiche differenti, afferiscono entrambe al tema della sicurezza del lavoro.

Nel ringraziare il senatore Manzi per avergli dato l'occasione di ritornare, ancora una volta, su un argomento che è prioritario per il Governo ed in particolare per l'amministrazione che rappresenta, ricorda che il Ministro del lavoro, in questa legislatura, sul tema ha investito e si è impegnato con forza. Purtroppo, nonostante l'impegno che è stato speso per la repressione del grave fenomeno degli infortuni sul lavoro, il numero dei morti è ancora troppo alto.

Ricorda alcune delle iniziative poste in essere, tenendo presente che si potranno migliorare i risultati solo con la cooperazione e la sinergia di tutti i protagonisti istituzionali, economici e sociali e con la consapevolezza che la cultura dell'illegalità non paga e che la violazione delle regole di tutela è un disvalore sociale poichè la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sono un valore inestimabile.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 della legge n. 448 del 1998, è stata istituita con decreto ministeriale 23 settembre 1999 la Commissione centrale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro,

nell'ambito della quale vengono adottati le direttive e gli indirizzi relativi alla programmazione di un particolare tipo di vigilanza, cosiddetta integrata, mediante la costituzione di gruppi ispettivi formati da ispettori del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, integrati da militari della Guardia di finanza per il connesso aspetto fiscale e tributario.

Nell'ambito della predetta Commissione centrale sono state costituite ed attualmente operano tre sottocommissioni riguardanti la programmazione degli interventi, la metodologia delle verifiche e la formazione del personale ispettivo.

Precisa quindi che il Ministero del lavoro ha posto in essere una serie di attività in attuazione degli impegni assunti con la «Carta 2000», il manifesto programmatico varato di concerto tra Governo, Regioni e parti sociali, definito nel dicembre 1999. Come è noto, detto documento contiene importanti impegni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sia sul piano legislativo che su quello operativo, individuando le linee guida da seguire per adeguare il livello di sicurezza nel nostro paese ai parametri europei al fine di ridurre i livelli di incidenza degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ed il loro costo sociale.

In questo quadro, fondamentale è il ruolo attribuito nella «Carta 2000» ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS-RLST), che vengono coinvolti durante le ispezioni, prima e durante il sopralluogo ispettivo, al fine di realizzare un'azione di prevenzione ancora più incisiva.

Nella direzione, dunque, di un miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e nel tentativo di formare una vera e propria «nuova cultura della prevenzione» si è dato luogo a numerose iniziative amministrative.

È stata, infatti, intensificata l'attività di vigilanza, sotto il profilo della programmazione e del coordinamento degli interventi, ed è stato dato un nuovo e maggiore impulso all'azione di vigilanza integrata, per prevenire e far emergere il lavoro irregolare e sommerso, con la consapevolezza dello stretto legame esistente con la questione della sicurezza sul lavoro.

È stata emanata inoltre la circolare n. 35 del 5 maggio 1999, con la quale, nell'ambito della partecipazione alle apposite commissioni previste dal comma 4, articolo 78, della legge n. 448 del 1998, le strutture periferiche del Ministero sono state invitate ad adottare ogni iniziativa opportuna, a livello locale, per attuare le disposizioni legislative in materia.

Ai sensi dell'articolo 79 della suddetta legge è stato poi emanato un apposito decreto ministeriale in data 23 settembre 1999, con il quale è stata istituita la citata Commissione centrale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo, degli adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la circolare del 23 marzo 2000 è stata richiamata l'attenzione sul rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza individuati dal decreto legislativo n. 626 del 1994. Inoltre il Ministero del lavoro sta ponendo in essere tutti gli atti necessari all'ampliamento de-

gli organici relativi al personale impegnato sul fronte dell'attività ispettiva.

Più specificatamente, l'adeguamento del contingente ispettivo ordinario e tecnico, nell'ordine del migliaio di unità, si sta attuando attraverso procedure diverse, previo ricorso alla mobilità interna, all'indizione di concorsi pubblici in applicazione dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Ministeri, alla mobilità compartimentale specificatamente per l'assunzione degli ingegneri, all'ammissione in servizio degli idonei dei concorsi con graduatoria in corso di validità e previa programmazione delle assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed all'espletamento delle procedure concorsuali che si renderanno necessarie per la copertura delle vacanze in organico.

Precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 119 della legge finanziaria per il 2001, il Ministero del lavoro è autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli ispettivi, di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.

In conclusione ricorda l'accordo del 21 dicembre 2000 tra il Ministero del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda in particolare il caso del lavoratore albanese, deceduto a seguito di un infortunio occorso il 27 ottobre 2000, la Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno ha svolto gli accertamenti amministrativi di propria competenza, a seguito dei quali sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti della ditta, che occupava irregolarmente il lavoratore in parola, per violazione delle norme sul collocamento, sul libretto di lavoro e sulle assunzioni obbligatorie.

Il responsabile della ditta è stato, altresì, denunciato alla competente Autorità giudiziaria per aver occupato il cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Si precisa, inoltre, che gli accertamenti in merito alle norme sulla sicurezza sul lavoro sono stati svolti dal Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL 13 di S. Benedetto del Tronto, direttamente interessata dal locale Comando dei carabinieri.

Per quanto riguarda gli incidenti mortali verificatosi a Reggio Emilia e a Teramo sono ancora in corso accertamenti da parte della competente ASL, i cui esiti saranno riferiti all'Autorità giudiziaria.

Da ultimo, con riferimento all'infortunio mortale occorso nel porto di Genova, la competente direzione provinciale ha comunicato di non aver svolto alcuna indagine di carattere tecnico poiché gli accertamenti vengono svolti da un consulente nominato dall'Autorità giudiziaria.

Il senatore MANZI, nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara soddisfatto della risposta anche se i risultati concreti in tema di sicurezza sul lavoro non sono soddisfacenti. Le regole, infatti, non vengono rispettate in modo plateale e gli incidenti sul lavoro si susseguono

senza interruzione. È necessario quindi intensificare i controlli per garantire l'effettività delle norme in vigore.

IN SEDE REFERENTE

(4606) DANIELE GALDI. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(4618) BONATESTA ed altri. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(4627) TOMASSINI e BRUNI. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 31 gennaio 2001.

Il PRESIDENTE comunica che tutti i Gruppi politici hanno aderito alla proposta di richiedere una nuova assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo e che è stata formulata la richiesta in tal senso al Presidente del Senato.

In attesa della risposta in merito, l'esame congiunto viene rinviato a nuova seduta.

(1578) NOVI ed altri. – *Norme in materia di rendita vitalizia*

(2069) RECCIA ed altri. – *Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, non essendovi alcun intervento nella discussione generale dei provvedimenti in titolo, rinvia l'esame congiunto a nuova seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

376^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (n. 172)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore MASCIONI.

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, attualmente in corso di registrazione, ha riformato lo Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si trasforma da organo tecnico del Ministero in Ente, dotato quindi di un proprio Consiglio di amministrazione e di un proprio Presidente; quest'ultimo, a norma dell'articolo 5 del nuovo Statuto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità.

Il ministro Veronesi ha proposto il nome del professor Enrico Garaci, professore ordinario di microbiologia presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Il relatore illustra quindi il *curriculum vitae* del professor Garaci, tra l'altro Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata per quattro mandati successivi e Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1993 al 1997.

A parere del relatore la nomina proposta dal Ministro appare particolarmente felice ed idonea a garantire l'elevato livello dell'attività scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità, e pertanto egli invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente.

Si apre la discussione.

Il senatore MANARA preannuncia la propria astensione. Pur apprezzando la figura professionale ed i meriti scientifici del professor Garaci, egli ritiene che sarebbe necessaria un'attenta riflessione sulla portata della riforma dell'Istituto Superiore di Sanità e sulle sue conseguenze. La trasformazione dell'Istituto in Ente, infatti, comporta l'istituzione di organi di governo dei quali non sono ancora chiare le modalità di composizione e di funzionamento, non essendo ancora stato fra l'altro pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica, per cui non può essere escluso il rischio di un aumento dell'ingerenza politica nell'Istituto che dovrebbe, ove si verificasse, essere contrastato con decisione.

Il senatore TOMASSINI preannuncia che i senatori di Forza Italia voteranno a favore della proposta di nomina del professor Garaci, in considerazione del suo alto profilo scientifico nel campo della ricerca microbiologica. A suo parere i dubbi manifestati dal senatore Manara meritano attenzione; tuttavia non è in discussione che una riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità fosse ormai improrogabile, e sarà l'esperienza operativa a dire se il nuovo modello può essere ritenuto soddisfacente o se saranno necessari ulteriori interventi.

Si esprimono favorevolmente anche i senatori BRUNI, DE ANNA, MONTAGNINO, Carla CASTELLANI – che peraltro ritiene in qualche misura sospetta la tempestività con cui si è avanzata la proposta di nomina senza attendere neanche la registrazione del nuovo Statuto – DANIELE GALDI e il presidente CARELLA che dichiara quindi chiusa la discussione.

Intervenendo in sede di replica, il relatore MASCIONI sottolinea, con riferimento alle osservazioni del senatore Manara, come la storia professionale e scientifica del professor Garaci testimoni nel modo più assoluto la sua idoneità professionale e culturale a ricoprire l'incarico, in assenza di qualsiasi pressione di carattere politico.

Quanto alla tempestività della proposta di nomina rilevata dalla senatrice Carla Castellani, egli sottolinea la necessità di assicurare il funzionamento dell'Istituto in questa delicata fase di passaggio dall'uno all'altro modello organizzativo.

Concorda il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI.

Il presidente CARELLA indice la votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori Bernasconi, Bettoni Brandani, Bruni, Carella, Carla Castellani, Daniele Galdi, De Anna, Manara, Mascioni, Montagnino, Roberto Napoli, Papini, Tomassini, Rescaglio in sostituzione del senatore Zilio e Vedovato in sostituzione del senatore Bobbio.

La proposta di parere è quindi approvata con 13 voti favorevoli, 1 astenuto ed una scheda bianca.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CARELLA avverte che la seduta già convocata alle ore 14,30 di domani, mercoledì 7 febbraio 2001, avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di modifiche allo Statuto della RAI (rel. De Guidi)

(Parere al Governo – Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che il parere sulle modifiche allo Statuto della RAI è previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Tale disposizione è sempre stata pacificamente applicata, anche successivamente alla riforma del 1975: l'ultimo precedente risale al gennaio del 1996. Il relatore ha già fatto pervenire una propria proposta di parere favorevole, alla quale non risultano riferiti emendamenti o proposte di parere alternativo.

Il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS), *relatore*, illustra la proposta da lui formulata, riferita alle due modifiche dello Statuto della RAI. La scadenza del 2010 risultava anteriore alla stessa durata della concessione ventennale per l'esercizio del servizio radiotelevisivo pubblico, rilasciata

nel 1994, ed il termine del 2010 risultava inoltre inadeguato anche in relazione allo sviluppo dei mercati multimediali.

La conversione della contabilità da lire a euro risulta un atto dovuto, anche in rapporto a specifiche previsioni di legge. Come è meglio specificato nella premessa della proposta di parere, essa ha comportato un limitato incremento del capitale sociale della RAI, dovuto a ragioni di arrotondamento contabile.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) avrebbe apprezzato maggiori chiarimenti, da parte della società concessionaria del servizio pubblico, sull'aumento di valore dell'intera azienda RAI che potrebbe conseguire al differimento della data di scadenza della società. L'esigenza di esprimere parere favorevole sulle modifiche è indiscutibile: non sono chiari i nessi di tale decisione, e dei tempi nei quali essa è stata assunta, con il generale dibattito sul valore dell'azienda nel mercato.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, apprezza le considerazioni del senatore Semenzato, ma fa presente che l'eventuale richiesta di ulteriori dettagli comporterebbe il rinvio del parere che la Commissione si appresta ad esprimere.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) non condividerebbe un rinvio del parere, dovuto esclusivamente alla richiesta di informazioni che, pur interessanti, non appaiono fondamentali ai fini del parere stesso. La durata della società è una scelta rimessa alla piena discrezionalità dell'assemblea della società stessa, e non può condizionare, ovviamente, nè la durata dell'atto di concessione governativa, nè i contenuti di future modifiche legislative dell'assetto della concessionaria pubblica: per tale ragione è difficile che le modifiche possano sensibilmente influire sul valore di mercato della RAI.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) ritiene che, se appare scontata la modifica concernente la conversione della contabilità RAI da lire a euro, non altrettanto scontato risulta l'aumento della durata societaria, e ritiene debbano essere richiesti alla RAI ulteriori chiarimenti.

Dopo che il senatore Salvatore RAGNO (AN) ha convenuto con le considerazioni del collega Bosi, il senatore Guido Cesare DE GUIDI, relatore, ricorda che alle modifiche in esame non ha fatto riscontro neppure un aumento apprezzabile del capitale sociale della RAI, e si domanda come potrebbe essere formulata l'eventuale richiesta di maggiori chiarimenti che alcuni colleghi suggeriscono.

Dopo ulteriori interventi del deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, del senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), del deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), del senatore Francesco BOSI (CCD), del senatore Salvatore RAGNO (AN), il deputato Mario LAN-

DOLFI, *Presidente*, propone che la Commissione proceda nella seduta di oggi alla votazione della proposta di parere, riservandosi di chiedere comunque alla RAI maggiori informazioni sulle questioni emerse nel dibattito odierno.

La Commissione approva quindi la proposta di parere presentata dal relatore, alla quale non sono riferiti emendamenti. Essa sarà pubblicata in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo, e ricorda che la Commissione è nuovamente convocata per dopodomani, giovedì 8 febbraio, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 14,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14.

ALLEGATO

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

in data 13 giugno 2000 nella sede di viale Mazzini in Roma si è riunita l'Assemblea degli Azionisti RAI per approvare il bilancio al 31 dicembre 2000 e, in sede straordinaria, per la modifica dell'articolo 4 dello Statuto, al fine di spostare al 31 dicembre 2040 la durata della Società prevista al 31 dicembre 2010. La necessità di tale modifica deriva da una duplice motivazione: *a)* la Convenzione di Concessione del 1994 scade nel 2014, quindi oltre il termine di durata della Società; *b)* prospettiva di sviluppo di lunga durata dei nuovi mercati multimediali; posta ai voti, la proposta di modifica dello Statuto per lo spostamento al 2040 della durata della Società è stata approvata all'unanimità;

in data 13 dicembre 2000 il Consiglio d'amministrazione della RAI, richiamando la precedente deliberazione assunta nel corso della riunione del 14 novembre 2000, ha deciso all'unanimità di adottare l'EURO quale unità di conto a decorrere dall' 1 gennaio 2001, esercitando con ciò la facoltà prevista dalla legge 24 giugno 1998 n. 213. Ha così modificato il primo comma dell'articolo 5 dello statuto, che prevedeva il valore del capitale sociale in 120 miliardi di lire; il nuovo testo che recita: «Il capitale sociale è di EURO 62 milioni, pari a 20 milioni di azioni di EURO 3,10 ciascuna».

conseguentemente è stata data provvista maggiore al capitale sociale che, portato a 62 milioni di EURO, con arrotondamento in eccesso, corrisponde a lire 120.048.740.000. Si opera tale adeguamento ricorrendo alle riserve per un importo di lire 48.740.000;

le procedure seguite appaiono regolari, e le modifiche apportate allo Statuto della RAI appaiono valide;

su tali modifiche statutarie il ministro delle comunicazioni ha chiesto il parere della Commissione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

AUDIZIONE DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA DOTTOR GAETANO GRASSO

Dopo una introduzione al tema da parte del deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, il commissario per il coordinamento delle iniziative anti-racket e antiusura, dottor Gaetano Grasso, svolge una relazione in merito all'attività svolta dal suo Ufficio anche con riferimento alla «Prima conferenza nazionale contro l'estorsione e l'usura» tenutasi il 16 e 17 gennaio 2001.

Dopo l'intervento del commissario Gaetano GRASSO, pongono questi i deputati Giuseppe MOLINARI (PD-U), Nicola VENDOLA (Misto RC-PRO) e Filippo MANCUSO (FI).

A conclusione delle risposte fornite dal commissario Gaetano GRASSO, il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, lo ringrazia per la sua relazione e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 10,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Deliberazione in materia di desegretazione e declassificazione di atti su proposta del Comitato incaricato dell'esame del regime di pubblicità degli atti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto. In data 30 gennaio scorso tale richiesta è stata deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° marzo prossimo. Segnala che il provvedimento non è corredato dal parere dell'Unione italiana delle camere di commercio, che risulta richiesto dal Governo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 59 del 1997. A tale proposito fa presente che il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha rappresentato la necessità che la Commissione non si pronunci sul provvedimento assegnato prima che sia stato trasmesso il parere dell'Unioncamere.

Ricorda altresì che il 20 febbraio prossimo la Commissione promuoverà la 31SD Conferenza sullo stato di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 nel corso della quale verrà illustrato il quadro della ripartizione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali relativamente alle singole materie oggetto dei conferimenti disposti con i decreti legislativi di cui al Capo I.

La Commissione prende atto.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle stazioni sperimentali per l'industria

(Esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, illustrando il provvedimento, sottolinea che con lo schema di decreto in esame si propone la ridefinizione del settore di riferimento della stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano. Precisa che da vari anni il settore delle fibre cellulosiche formula richieste di scorporo dal settore di riferimento della stazione sperimentale istituita con la denominazione «Scuola laboratorio per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili». Il consiglio di amministrazione della stessa stazione, nella seduta del 29 febbraio 2000, ha preso atto di tale volontà, esprimendo parere favorevole al riguardo. Il provvedimento in esame recepisce la volontà di scorporo del settore tessile e modifica conseguentemente la denominazione della stazione sperimentale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole con indirizzi tesi ad evidenziare l'opportunità, in primo luogo, di prolungare per i dipendenti il termine per l'esercizio di opzione ai fini del passaggio dalla disciplina pubblicistica alla disciplina privatistica e, in secondo luogo, di far salva per un quadriennio dalla data di entrata in vigore del provvedimento, limitatamente ai direttori straordinari in servizio, l'applicazione dell'articolo 329 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in modo da consentire il perfezionamento del previsto passaggio a direttori ordinari.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che le proposte di indirizzo formulate dal relatore introdurrebbero nel testo ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 540 del 1999.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, precisa che le ulteriori modifiche risponderrebbero all'esigenza di completare il processo di privatizzazione delle stazioni sperimentali avviato con il decreto legislativo n. 540 del 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando l'assenza di richieste di intervento, propone, se non vi sono obiezioni, di porre in votazione la proposta di parere favorevole con gli indirizzi illustrati dal relatore.

La Commissione consente e approva quindi la proposta di parere illustrata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle stazioni sperimentali per l'industria

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle stazioni sperimentali per l'industria»;

considerato che l'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 delega il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo al quale le disposizioni si riferiscono;

considerato altresì che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 540 del 1999 dispone che «fermo restando il numero delle stazioni sperimentali, con uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, sono disposte la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, nonché la definizione del settore di rispettivo riferimento»;

rilevata l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 come novelle al decreto legislativo n. 540 del 1999;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

si valuti l'opportunità di sostituire il primo periodo dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 540 del 1999 con il seguente: «Il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso le stazioni sperimentali, e quello immesso nei predetti ruoli in esito a concorsi relativi alle stazioni sperimentali già autorizzati, può optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto della stazione sperimentale presso cui presta servizio ovvero dell'eventuale conseguente regolamento del personale, per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 5»;

si valuti l'opportunità di aggiungere all'articolo 12 del decreto legislativo n.540 del 1999 il seguente comma: «Limitatamente ai direttori straordinari in servizio è fatta salva per un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'applicazione dell'articolo 329 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

219^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su emendamenti alle Commissioni riunite 13^a e 7^a. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore PASTORE illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

(2207-B) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonchè disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco, illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati e propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4935) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3342-B) Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati e propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Convieni la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817)

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo rilevando, con riferimento all'articolo 69, la opportunità di fare un espresso riferimento, quanto alle modalità di redazione del testo unico, alla procedura prevista dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999.

Convieni la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza (n. 818)

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, soffermatosi analiticamente sul contenuto del provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non

ostativo con le seguenti osservazioni: all'articolo 2, comma 3, occorre verificare la congruenza, con i principi e criteri fissati della legge di delega, della previsione secondo la quale il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di politica economica e finanziaria «in via esclusiva richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti»; all'articolo 3, comma 1, si suggerisce di eliminare il generico riferimento agli «organi costituzionali», individuando con precisione i soggetti e gli organi cui il Corpo della Guardia di finanza presta un'attività di collaborazione; all'articolo 8, lettera a) occorre verificare la congruenza, con i principi e i criteri dettati dalla legge di delega, della previsione secondo la quale il Corpo della Guardia di finanza svolge «nel proprio ambito funzioni di polizia militare in via esclusiva».

Dopo un intervento del senatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione conviene con la proposta di parere illustrata dal relatore.

(4975) Deputato SOAVE ed altri. – Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI dà conto del provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

(4959) BISCARDI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»

(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PASTORE illustra il contenuto del provvedimento in titolo e degli emendamenti ad esso riferiti proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Il presidente ANDREOLLI osserva con riferimento all'emendamento 1.6 che occorre verificare la coerenza di tale previsione con l'ordinamento vigente.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta del relatore integrata dall'osservazione emersa nel corso del dibattito.

(4960) Deputati DUCA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore LUBRANO DI RICCO, che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

131^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta condizionato.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

26^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per gli atti deferiti:

alla 4^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 72) SEMENZATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito;

(4951) FORCIERI e AGOSTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia: parere favorevole su testo unificato;

alla 8^a Commissione:

(4960) Deputati DUCA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (com (2000) 471 dep.). (n. 100): osservazioni favorevoli;

Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (com (2000) 824 dep.). (n. 147): osservazioni favorevoli.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

311^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caveri, Niccolini ed altri, Di Bisceglie ed altri, Fontanini e Bosco

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe aggiornare al bilancio triennale 2001-2003 i riferimenti della clausola di copertura di cui all'articolo 27 (nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 16, comma 2). Rileva altresì che numerose disposizioni – rafforzate da quanto disposto dall'articolo 28, comma 4 – sono formulate quali tetti di spesa o richiamano il vincolo di attuazione senza oneri a carico del bilancio dello Stato: al riguardo, occorre valutare se si tratta di misure suscettibili di essere attuate nei limiti finanziari indicati, garantendo in tal modo la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. In particolare, occorre approfondire l'esame degli articoli 8 (comma 4, ultimo periodo), 12 (commi 5 e 6) e 13; in relazione agli articoli 14 e 15, si segnala l'istituzione rispettivamente di una sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa e di una sezione autonoma del conservatorio di Trieste. Analogamente di difficile attuazione nei limiti finanziari fissati risultano gli arti-

coli 25 (commi 1 e 2) e 28 (comma 3). Per ciò che concerne l'articolo 19, occorre acquisire indicazioni sull'attuale proprietario degli immobili ivi richiamati al fine di valutare gli effetti patrimoniali del trasferimento; è poi necessario approfondire gli effetti finanziari degli articoli 18 e 24.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala – in quanto suscettibili di effetti finanziari su cui è opportuno acquisire il parere del Tesoro – gli emendamenti 4.32, 4.41, 4.14, 4.43, 4.16, 4.0.1, 4.0.1a, 5.0.1, 5.0.1a, 8.38, 8.16, 8.17, 8.18, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.0.2, 8.0.1, 8.0.3, 10.32, 10.0.1, 10.33, 10.0.2, 11.67, 11.1a, 11.68, 11.3, 12.43, 12.1a, 12.46, 12.3, 12.48, 12.5, 12.59, 12.62, 12.65, 13.111, 13.1-bis, 13.113, 13.3, 13.40, 13.230, 13.0.1, 15.28, 15.41, 15.45, 16.22, 16.46, 16.18, 16.19, 16.47, 16.48, 16.20, 16.61, 19.22, 19.7, 19.23, 19.27, 19.0.1, 19.28, 21.7, 21.8, 21.28a, 25.16, 25.21, 25.22, 25.24, 25.5, 27.1, 28.5, 28.6 e 28.12.

Il sottosegretario MORGANDO suggerisce di non modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 27, nel presupposto che, tenuto conto della decorrenza dell'autorizzazione di spesa dal 2001, le relative coperture siano imputate al fondo speciale iscritto nel bilancio triennale 2001-2003.

In relazione alle osservazioni formulate dal relatore, nel richiamare le valutazioni formulate dalla relazione tecnica verificata dal Ministero del tesoro, conferma che il disegno di legge in esame può essere attuato nel rispetto delle autorizzazioni di spesa ivi previste. In particolare per ciò che concerne gli articoli 8, 12 (comma 5), 13 e 15, fa presente che la quantificazione della relazione tecnica è coerente con l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuna disposizione; quanto all'articolo 12 (comma 6), dichiara che l'istituzione di scuole statali o di sezioni di lingua slovena non comporta oneri in quanto rientra nell'ordinaria offerta formativa, nell'ambito della attivazione programmata di nuove strutture scolastiche. In relazione all'articolo 14, rileva che i bandi per le assunzioni da parte dell'istituto già prevedono una riserva di posti per i cittadini di lingua slovena e che tale personale può far fronte alle esigenze di funzionamento della nuova sezione. L'articolo 18 viene finanziato a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo e l'articolo 25 non comporta oneri in quanto i criteri di predisposizione della relazione tecnica garantiscono che l'autorizzazione di spesa sia basata sull'inclusione di tutti i comuni nei quali può trovare applicazione il provvedimento. Con riferimento all'articolo 19, rileva che l'immobile trasferito alla regione viene attualmente utilizzato da privati e che la relativa cessione comporterebbe minori oneri per lo Stato. Per gli altri edifici viene meramente previsto un diritto di uso compatibile con le funzioni attualmente svolte nei medesimi edifici. Esprime altresì avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione che sugli emendamenti 25.22, 25.24, 25.5, 28.5 e 28.6, per i quali non ha rilievi da formulare.

Il presidente COVIELLO esprime la propria perplessità sulle considerazioni formulate dal rappresentante del Governo, evidenziando in particolare che le clausole relative all'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato o al rispetto del vincolo finanziario non sembrano sufficienti a garantire l'effettiva assenza di oneri: in particolare, si sofferma sull'articolo 12, comma 6, che prevede l'istituzione di scuole statali, e sull'articolo 28, comma 3, che consente di estendere alla minoranza germanofona le disposizioni di tutela.

Il senatore AZZOLLINI segnala l'opportunità di mantenere una uniformità nell'indirizzo della Commissione, sia in relazione all'aggiornamento dei riferimenti di copertura, sia all'istituzione di comitati e all'estensione di misure di tutela. Pure prendendo atto delle argomentazioni svolte dal rappresentante del Tesoro in ordine alla quantificazione delle disposizioni in esame, ribadisce che l'introduzione di clausole di assenza di oneri non appare sufficiente a tutelare il bilancio dello Stato.

Il senatore FERRANTE rileva che, sulla base delle argomentazioni fornite dal sottosegretario Morgando, il vincolo finanziario delle rispettive autorizzazioni di spesa può essere soddisfatto. Fa altresì presente che in relazione all'articolo 19 appare di particolare rilievo l'intesa tra regione ed università in merito al diritto d'uso degli immobili richiamati dal secondo periodo. Ritiene quindi che possa essere formulato un parere di nulla osta, nell'ambito del quale esplicitare le considerazioni formulate nel corso del dibattito.

Il senatore MORO sottolinea che sulle disposizioni di cui agli articoli 25, comma 2, e 12, comma 6, dovrebbe essere formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con voto contrario dei senatori Moro ed Azzollini, la Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nel presupposto che la clausola di copertura di cui all'articolo 27 sia imputata al bilancio triennale 2001-2003; che in relazione all'articolo 8, comma 4, gli oneri connessi con l'istituzione dell'ufficio ivi richiamato siano ricompresi nel limite delle risorse di cui al comma 8 del medesimo articolo; che il contingente di personale dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 13 non sia superiore a 9 unità; che alla sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa, istituita ai sensi dell'articolo 14, sia assegnato il personale di lingua slovena già in servizio presso l'istituto; che per l'attuazione dell'articolo 19 si realizzi l'intesa tra la regione, l'Università di Trieste e il Ministero delle finanze.

In relazione agli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 4.32, 4.41, 4.14, 4.43, 4.16, 4.0.1, 4.0.1a, 5.0.1, 5.0.1a, 8.38, 8.16, 8.17, 8.18, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.0.2, 8.0.1, 8.0.3, 10.32, 10.0.1, 10.33, 10.0.2, 11.67, 11.1a, 11.68, 11.3, 12.43, 12.1^a, 12.46, 12.3, 12.48, 12.5, 12.59, 12.62, 12.65, 13.111,

13.1-*bis*, 13.113, 13.3, 13.40, 13.230, 13.0.1, 15.28, 15.41, 15.45, 16.22, 16.46, 16.18, 16.19, 16.47, 16.48, 16.20, 16.61, 19.22, 19.7, 19.23, 19.27, 19.0.1, 19.28, 21.7, 21.8, 21.28a, 25.16, 25.21, 27.1 e 28.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta degli emendamenti al provvedimento collegato in materia di apertura e regolazione dei mercati. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 12.1, 21.2, 22.9, 22.4 e 22.11, che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre, poi, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 8.9 e 9.1.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni del relatore, esprimendo altresì avviso contrario sugli emendamenti 8.9, in quanto prevede la soppressione di una norma di garanzia introdotta dalla Camera, e 9.1, che determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 12.1, 21.2, 22.9, 22.4, 22.11, 8.9 e 9.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta sospesa alle ore 16 riprende alle ore 18,45.

(2207-B) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente COVIELLO, in sostituzione del relatore designato Ferrante, segnalando che si tratta del testo recante modifica alla disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio dei collaboratori di giustizia, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 12, che interviene sul trattamento dei testimoni di giustizia, differenziandolo da quello dei collaboratori di giustizia: dalla relazione tecnica predisposta durante l'esame presso la Camera dei deputati non risulta facilmente desumibile né la valutazione dell'onere aggiuntivo che deriva dalle disposizioni in esame, né quella dei risparmi che dovrebbero compensare la maggiore spesa; l'integrazione della relazione tecnica

precisa che i risparmi sono attesi dal diverso regime per i collaboratori di giustizia recato da alcuni articoli del disegno di legge, peraltro già presenti nel testo iniziale (la relazione tecnica richiama gli articoli 2, 4, 5 e 6). La disposizione di cui all'articolo 13 non sembra peraltro chiarire gli effetti finanziari della modifica apportata dalla Camera: gli oneri introdotti dall'articolo 12 sono valutati pari a 6 miliardi per l'anno 2001 e 8,6 miliardi annui e viene disposta la relativa copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n.8 del 1991, ma tale legge è la medesima che viene modificata dall'articolo 12 del disegno di legge in esame e dalla cui modifica derivano i maggiori oneri da coprire. Al riguardo, occorre acquisire indicazioni dal Tesoro. Segnala, altresì, l'articolo 9, comma 1, lettera *b*), che – nel prevedere l'articolazione del Servizio centrale in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti ed autonome – sembra comportare maggiori oneri a carico dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO si sofferma sulle modalità di quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 12, chiarendo che la specifica normativa introdotta relativamente ai testimoni di giustizia incide sulla vigente disciplina dei collaboratori di giustizia. In particolare, la relazione tecnica a suo tempo predisposta dal Governo precisa che – pur in presenza di una obiettiva difficoltà di quantificazione puntuale degli oneri in questione – sulla base della spesa relativa ai collaboratori di giustizia nel loro complesso nel corso dell'esercizio finanziario 2000, è possibile stimare relativamente ai testimoni di giustizia una spesa di lire 8,6 miliardi, di cui 5 miliardi corrispondono ai trattamenti già erogati ai collaboratori di giustizia in base alla legislazione vigente e 3,6 miliardi, quali nuovi oneri compensati dai risparmi associati agli articoli 4, 5 e 6 in connessione al nuovo trattamento previsto per i collaboratori di giustizia diversi dai testimoni. Precisa infine che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13 è stata inserita sulla base di una specifica esigenza emersa nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. Relativamente all'articolo 9, sottolinea che la disposizione non comporta nuovi oneri, in quanto si limita a prevedere una articolazione organizzativa di strutture amministrative già esistenti.

Il presidente COVIELLO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del Presidente.

La seduta termina alle ore 18,55.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

129^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(4935) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(123-252-1145-2246-2653-B) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla Commissione speciale in materia di infanzia:

(3045) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia: parere favorevole;

(4823) RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia: parere favorevole;

(4847) Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori: parere favorevole;

(4871) BRUNO GANERI ed altri. – Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia: parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

23^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Besso Cordero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

(4975) Deputati SOAVE ed altri. – Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

62^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carrella, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(4935). – *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000: parere favorevole;*

alla Commissione speciale per l'infanzia:

(3045) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia;*

(4823) RESCAGLIO ed altri. – *Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia;*

(4847) Carla CASTELLANI ed altri. – *Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori;*

(4871) BRUNO GANERI ed altri. – *Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia:*

parere favorevole

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Giancarlo ZILIO

Interviene il Vicedirettore dei Servizi parlamentari della RAI, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Comunicazioni del Presidente

Il senatore Giancarlo ZILIO, Presidente, informa che nella seduta di martedì 30 gennaio 2001 la Commissione plenaria ha definitivamente approvato il testo del nuovo regolamento per l'Accesso, predisposto dalla Sottocommissione. Esso entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda altresì che nella seduta del 16 novembre scorso si riservò, su mandato della Sottocommissione, di svolgere approfondimenti sui contenuti della domanda n. 4426, in rapporto a taluni riferimenti a persone e circostanze specifiche. I responsabili del programma hanno successivamente modificato alcune frasi contenute nella registrazione, relative a specifiche circostanze temporali: la nuova registrazione è a disposizione dei colleghi. Ricorda che i programmi dell'Accesso, soggetti ai limiti derivanti dalla tutela della dignità della persona, della correttezza e della lealtà del dialogo democratico, sono peraltro organizzati in maniera autonoma dai soggetti ammessi, nella libera manifestazione del loro pensiero: essi sono responsabili del programma agli effetti civili e penali.

(La Sottocommissione prende visione della registrazione del programma).

Dopo che il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS) ha sottolineato l'irrelevanza delle modifiche apportate, il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) ricorda che le opinioni espresse dagli accedenti nella loro responsabilità rientrano nell'ambito di un dibattito politico da tempo instauratosi.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) conviene con le considerazioni del senatore Semenzato, e rappresenta l'opportunità che il programma in esame non sia trasmesso a ridosso della consultazione elettorale, considerati i suoi contenuti di carattere politico.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), ha precisato le caratteristiche ed i limiti del diritto di rettifica, il Vicedirettore delle Tribune e Servizi Parlamentari, Pierluigi CAMILLI, ricorda che la testata della RAI competente per i programmi dell'Accesso non è legittimata ad entrare nel merito delle questioni oggi sollevate, e si atterrà in proposito alle indicazioni della Sottocommissione.

Dopo ulteriori interventi del senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS), il quale conviene con l'opinione della insussistenza di responsabilità della RAI, del deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), e del senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, la Sottocommissione conviene sulla circostanza che non sussistono ragioni per sospendere ulteriormente la messa in onda della domanda di accesso n. 4426, già ammessa alla programmazione.

Esame di domande d'Accesso

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ricorda che la Sottocommissione è convocata per esaminare complessivamente 134 domande d'Accesso. Come in precedenza, anche in questa occasione vi sono domande prive di alcuni requisiti formali (mancata trasmissione di documenti, ovvero, più spesso, mancanza di autenticazione delle firme): anche in questo caso propone che esse siano ammesse alla programmazione, sotto la condizione che i vizi siano sanati prima della trasmissione. Analogamente a quanto fatto in passato, è pure necessario raccomandare che nelle trasmissioni si faccia riferimento esclusivo ai profili sociali e culturali, evitando ogni possibilità di dare spazio a profili promozionali o addirittura commerciali. La Sottocommissione si riserva in proposito ogni intervento specifico, anche successivo all'approvazione delle domande.

(La Sottocommissione conviene).

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ricorda inoltre che nella precedente seduta la Sottocommissione aveva convenuto di sospendere l'esame di alcune domande, i cui presentatori avevano visto accolte ulteriori domande da loro stessi proposte: ciò al fine di non ammettere alla programmazione un numero eccessivo di domande che, pur riguardanti argomenti differenti, erano riconducibili al medesimo soggetto. Questa cautela potrebbe non essere più opportuna nella deliberazione odierna, che è presumibilmente l'ultima della presente legislatura: con la conseguente necessità di definire tutte le domande pendenti.

Sempre in vista del prossimo scioglimento delle Camere, è opportuno che alla Rai sia conferita la facoltà di regolare la durata della sospensione estiva delle trasmissioni nel 2001, e quella di eventualmente mantenere attivo lo spazio aggiuntivo previsto per la programmazione televisiva sulla Rete Due, in rapporto al numero delle domande pendenti. A tale scopo, ha predisposto una bozza di delibera.

Il Vicedirettore delle Tribune e Servizi Parlamentari, Pierluigi CAMILLI, si sofferma sulle caratteristiche della programmazione televisiva dell'Accesso, fornendo indicazioni di massima circa gli ascolti.

La Sottocommissione approva la proposta di delibera del Presidente, che sarà pubblicata in allegato al resoconto di seduta, deliberando separatamente per ciascuna delle domande oggetto di proposta di accoglimento.

Sospensione dei programmi dell'Accesso in periodo elettorale

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, fa presente che l'argomento in titolo si riferisce alla campagna elettorale per le prossime elezioni politiche, ed ai periodi immediatamente precedenti. In proposito, la prassi prevede pressochè costantemente la sospensione dei programmi dell'Accesso durante le campagne elettorali: questa prassi è applicata da epoca precedente all'emanazione delle leggi di disciplina specifica della propaganda elettorale col mezzo radiotelevisivo. Essa è giustificata dall'intento di evitare che i programmi dell'Accesso realizzino, anche solo di fatto, interferenze nella campagna elettorale, e squilibrino il riparto degli spazi radiotelevisivi tra i competitori elettorali. Tale prassi ha quindi, logicamente, trovato applicazione costante in riferimento alle elezioni politiche, e vi si è fatto frequentemente ricorso anche per tornate elettorali amministrative di apprezzabile consistenza numerica.

La legislazione vigente non comprendeva, sino al 1993, disposizioni specificamente riferite alla propaganda col mezzo radiotelevisivo. La legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel riferirsi a disposizioni della Commissione aventi effetto dal quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, ha previsto che la presenza di candidati e notori esponenti politici abbia luogo solo nelle trasmissioni informative ricondotte alla responsabilità dei direttori di testata. La legge 22 febbraio

2000, n. 28 riferisce le sue più penetranti disposizioni al periodo che inizia con la convocazione dei comizi, e solo in qualche caso dal quinto giorno successivo: per alcuni effetti si distingue poi il periodo intercorrente tra la convocazione dei comizi e la data di presentazione delle candidature, da quello compreso tra quest'ultima data e quella delle elezioni.

Quanto ai precedenti specifici relativi alla prassi di sospensione, nella presente legislatura essa è stata disposta per tutti i programmi dell'Accesso - nazionali e regionali - in riferimento alle tornate elettorali amministrative della primavera e dell'autunno 1997, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (delibere della Commissione, rispettivamente, del 3 aprile, 9 ottobre 1997, e 27 aprile 1999). A partire dalla tornata amministrativa della primavera 1998, invece, ed in occasione delle campagne elettorali successive (compresa quella riferita alle Regioni a statuto ordinario, della primavera 2000), la sospensione è stata limitata ai programmi dell'Accesso regionale, mentre quelli nazionali hanno potuto proseguire la loro programmazione, pur con cautele specifiche (delibere della Commissione del 2 aprile, 6 ottobre 1998, e 1° marzo 2000). Parimenti, nelle precedenti legislature i programmi dell'Accesso sono sempre stati sospesi in occasione delle consultazioni politiche (si vedano per esempio le delibere del 6 marzo 1996, 19 gennaio 1994, 20 febbraio 1992, ed ancora in precedenza), ed assai frequentemente per le altre consultazioni.

Quanto alla durata della sospensione, essa è stata quasi sempre riferita espressamente ai 30 giorni che precedono la consultazione elettorale, o ad un periodo analogo (nella X legislatura, 35 giorni), i quali in genere sono pressochè coincidenti con il termine previsto dalle varie leggi elettorali per la presentazione delle candidature. In vari casi la sospensione è stata protratta sino a tutta la settimana successiva alla data delle elezioni.

Quanto all'organismo competente ad assumere la relativa decisione, esso è stato frequentemente individuato nella Commissione in sede plenaria, ma non sono eccezionali i casi nei quali la relativa decisione è stata assunta dall'Ufficio di presidenza, o direttamente dalla nostra Sottocommissione. In occasione delle ultime elezioni europee, l'orientamento espresso dalla Sottocommissione in una delibera del 2 marzo 1999 è stato recepito da una conforme disposizione della Commissione plenaria del 27 aprile successivo.

Per tali ragioni ritiene opportuno che la Sottocommissione esprima l'orientamento di sospendere anche in questa occasione la programmazione dell'Accesso, sia in sede nazionale, sia in sede regionale. Quanto alla durata della sospensione, è necessario che essa sia effettiva almeno a partire dalla data di presentazione delle candidature: si rimette poi alle considerazioni dei colleghi circa l'opportunità di farla decorrere da una data precedente, risalendo sino a quella di convocazione dei comizi elettorali (che in genere coincide con lo scioglimento delle Camere). La sua personale opinione propende per una sospensione che decorra sin dalla data di scioglimento delle Camere: peraltro la legislazione vigente non comporta in proposito obblighi o preclusioni tassative in alcun senso, e

l'ufficio Rai competente per i programmi dell'Accesso ha natura di testata giornalistica registrata. È però necessario che l'eventuale decisione di consentire il prosieguo della programmazione dopo la data di convocazione dei comizi sia subordinata all'assunzione di cautele specifiche, quali l'assenza dai programmi di notori esponenti politici, e di riferimenti anche indiretti alla competizione elettorale.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), ha ritenuto preferibile che, come in precedenza, la sospensione dei programmi dell'Accesso non ecceda i trenta giorni precedenti la data delle elezioni, la Sottocommissione conviene sull'orientamento di sospendere la programmazione nazionale e locale dell'Accesso, a far luogo dal termine di presentazione delle candidature per le prossime elezioni politiche.

La seduta termina alle ore 16.

ALLEGATO

DELIBERA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonchè le domande pendenti;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile, il 14 luglio, il 6 ottobre, il 10 novembre, il 14 dicembre 1999, il 1° febbraio, il 9 maggio, il 25 luglio ed il 13 dicembre 2000, circa la prosecuzione dei palinsesti;
- d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;
- e) considerata l'opportunità di demandare alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico l'attuazione di taluni profili connessi al calendario delle trasmissioni nel periodo precedente la costituzione della Commissione nella nuova legislatura

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare i calendari dell'Accesso, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 6 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

- a) sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;
- b) in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;
- c) in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 (1).

(1) Se ne riporta il testo: «3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico. 4. Il Presidente della Sottocommissione può

3. La Rai definisce la durata della sospensione estiva della programmazione dell'Accesso nel 2001.

4. Le trasmissioni televisive dell'Accesso restano programmate sulla Rete Uno, con inizio dopo la trasmissione «Uno Mattina». Salve le successive disposizioni sulla sospensione dei programmi nel periodo elettorale, sino al venerdì successivo alla data di scioglimento delle Camere della XIII legislatura trova inoltre applicazione il punto 5 della delibera del 9 maggio 2000 (2); successivamente a tale data, la Rai può proseguire la programmazione aggiuntiva sulla Rete Due, in rapporto al numero delle domande pendenti. In tutti i casi nei quali sia attiva la programmazione aggiuntiva sulla Rete Due, ove la Sottocommissione abbia accolto più di una domanda di trasmissione televisiva presentata dal medesimo richiedente, le relative trasmissioni sono programmate sia sulla Rete Uno, sia sulla Rete Due

5. La Rai può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione.

6. Le domande ammesse alla programmazione televisiva, radiofonica e con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prender parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi. 5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni. 6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999.».

(2) Se ne riporta il testo: «5. A partire da lunedì 2 ottobre 2000, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse anche sulla Rete Due, con inizio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già programmate sulla rete Uno. La Rai provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1.».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale (4851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Lino DIANA. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato CERULLI IRELLI. – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201)
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).

- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica (4917).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Documento riguardante il monitoraggio della sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali (n. 831).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442).

- FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
- MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).
- e delle petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza (2207-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

- MANCONI. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato (2670).
- CIONI. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2728).
- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato (4180).
- MONTAGNINO. – Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro (4552).
- PINTO ed altri. – Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato (4923).
- Deputato PECORELLA. – Disposizioni in materia di difesa d'ufficio (4948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (4954) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini (4963) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria (2735).
- MACERATINI ed altri. – Modifiche alle norme di contrasto dell'attività di contrabbando (4247).
- Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati (4957) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione di olive da tavola (n. 828).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria (n. 839).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (4927).
- Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (3342-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use* (3736-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo (4707).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (4905).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000 (4935).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998 (4952).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 14,30 e 15,30

ORE 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della difesa sulle missioni militari italiane nei Balcani.

ORE 15,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito (*Doc. XXII, n. 72*).
 - FORCIERI e AGOSTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia (4951).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore (4779) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MANFREDI. – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492).
 - e della petizione n. 823 ad essi attinente.
-

BILANCIO (5^a)*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di deliberazione del CIPE concernente le nuove modalità procedurali in materia di contratti di programma (n. 846).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 8,30 e 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (n. 838).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817).
- Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza (n. 818).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra (4677).
- CAMBER. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia (4921).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).
- ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
- FUMAGALLI CARULLI – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
- THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).
- PACE ed altri. – Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania (1715).
- CAMBER e LA LOGGIA. – Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e

dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati (4690).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (n. 166).
- Schema di decreto ministeriale recante «Riparto tra le Regioni e le Province autonome del quantitativo di latte attribuito all'Italia ai sensi del Regolamento (CE) n. 1256/99» (n. 830).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola (n. 828).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riforma della legislazione nazionale del turismo (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati)*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale concernente «Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento» (n. 843).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità. (COM (2000) 471 def.) (n. 100).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. (COM (2000) 824 def.) (n. 147).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (123-252-1145-2246-2653-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- MONTELEONE ed altri. – Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno (4833).
 - GAMBINI ed altri. – Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario (4873).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 8,30

Esame dello schema di relazione conclusiva del filone di inchiesta sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nel quadro della tematica sui trapianti.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento dei seguenti atti:

- Schema di regolamento recante attuazione delle direttive 94/58/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CEE (n. 841).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (n. 842).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 162 def.) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (doc. 7408/00) (n. 48).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudica-

- zione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (doc. 9230/33) (n. 82).
- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (doc. 5684/1/00 Rev 1) (n. 46).
 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante le regole di prevenzione e di lotta contro alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (doc. 12963/00 Add 1 Rev 1) (n. 147).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:
- (COM (2000) 442 def.) – Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (doc. 10847/00) (n. 91).
 - (COM (2000) 443 def) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni e alla Banca centrale europea sugli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: situazione attuale e azioni future (doc. 10495/00) (n. 92).
 - (COM (2000) 448 def.) – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/97/CE e modifica dette decisioni (doc. 10725/00) (n. 98).
 - Progetto di decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 12025/00) (n. 121).
 - Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 12026/00) (n. 122).
 - Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 12488/00) (n. 123).
 - Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 13510/00) (n. 123-bis).
 - Progetto di decisione quadro concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (doc. 12281/00) (n. 132).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 4, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 324 def. - Vol. III) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (doc. 8872/00 Add 2) (n. 44).
- (COM) 2000 324 def. - Vol. II) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (doc. 8872/00 Add 1) (n. 45).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Programma della Presidenza svedese dell'Unione europea (1° gennaio - 30 giugno 2001).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 13

I. Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera:

- Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (C. 4816-B).

II. Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato:

- Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime (S. 4755-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 13,30

- Esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati.
 - Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria.
 - Seguito dell'esame della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 14

Indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani:

- Esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 14

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, onorevole Vincenzo Visco, sulle problematiche relative all'istituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e allo stato di attuazione del processo di riforma di cui alla legge 13 aprile 1997, n. 94.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 7 febbraio 2001, ore 13,30 e 20

- Esame delle risoluzioni: 7-01024 Cavanna Scirea ed altri; 7-00032 Montagnino ed altri: iniziative in materia di pedofilia.
 - Esame della proposta di relazione alle Camere sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
-

